



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 104 del 15 Luglio 2020

LEGGI REGIONALI NN. 16 - 17 E 18 DEL 9 LUGLIO 2020

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020 N. 16

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni4

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020 N. 17

Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo)37

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020 N. 18

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne).....44

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Il Presidente della Regione***ATTO DI PROMULGAZIONE N. 16**

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 30/1 del 23.6.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020 N. 16

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 09/07/2020 16:05:11



Consiglio regionale

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni

CAPO I

Art. 1

(Modifiche all'art. 2 della l.r. 9/2020)

1. All'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al punto 1) della lettera b) del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come quantificate nella D.G.R. 12 maggio 2020, n. 260 (Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19)";
 - b) i punti 3), 4) e 5) della lettera b) del comma 3 sono abrogati;
 - c) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) disposta ai sensi dei commi 1 e 3 sono escluse le somme destinate a qualsiasi titolo al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale";
 - d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese" finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del territorio regionale."

Art. 2

(Modifiche all'art. 3 della l.r. 9/2020)

1. I commi 2, 4 e 5 dell'articolo 3 della l.r. 9/2020 sono abrogati.

Art. 3

(Modifica al comma 8 dell'art. 5 della l.r. 9/2020)

1. Al comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 9/2020 le parole da "La sospensione si applica" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:
"La sospensione si applica fino alla concorrenza del Fondo, alle imprese insediate negli agglomerati degli Enti interessati che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle

2

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) di aver registrato, in un trimestre successivo al 23 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Covid-19, o, in ogni caso, in conseguenza della contrazione del mercato di riferimento o della filiera di appartenenza derivante dalla crisi generale determinata dall'emergenza Covid-19. L'autocertificazione dovrà riportare, rispetto ai trimestri messi a confronto, esclusivamente il riferimento dei dati di fatturato. L'erogazione è disposta dal Dipartimento competente della Giunta regionale, previa richiesta degli Enti interessati corredata da una relazione esplicativa e dimostrativa del mancato incasso e dei conseguenti fabbisogni finanziari, sottoscritta dal legale rappresentante e asseverata dal revisore legale dei conti. L'erogazione è concessa sotto forma di anticipazione di liquidità da rimborsare a partire dal mese di dicembre 2020 con rateizzazioni mensili fino al 31 dicembre 2021. L'atto di concessione dell'anticipazione dispone contestualmente l'accertamento del relativo credito. L'Ente che riceve l'anticipazione provvede alla registrazione del debito verso la Regione entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento.".

Art. 4

(Sostituzione del comma 11 dell'art. 5 della l.r. 9/2020)

1. Il comma 11 dell'articolo 5 della l.r. 9/2020 è sostituito dal seguente:
"11. La Regione riconosce alle aziende di cui all'articolo 1, lettera g) del DPCM 22 marzo 2020 un incentivo economico, nella misura massima pari a complessivi euro 4.500.000,00, a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti al solo fine di mantenere in funzione impianti a ciclo continuo privi di output produttivo. La misura è finanziata con le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19).".

Art. 5

(Modifiche all'art. 6 della l.r. 9/2020)

1. All'articolo 6 della l.r. 9/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle disposizioni e procedure riguardanti l'attuazione del Piano di rientro sanitario";
 - b) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai termini previsti dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).".

Art. 6

(Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 9/2020)

1. L'articolo 7 della l.r. 9/2020 è sostituito dal seguente:

3

"Art. 7

(Misure per favorire la pace legale con le imprese)

1. Al fine di sostenere la ripresa dell'economia e consentire alle imprese di superare la crisi derivante dall'emergenza sanitaria in atto, la Regione favorisce il componimento bonario dei giudizi pendenti con le imprese, sia in materia civile che amministrativa. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contenziosi in materia sanitaria o che coinvolgono gli enti del Servizio Sanitario Regionale.
2. La Regione, gli enti regionali, le agenzie e le aziende regionali, nonché le società controllate dalla Regione valutano la possibilità di definire transattivamente i giudizi pendenti con le imprese di cui al comma 1, fatti salvi il caso in cui il componimento bonario della lite pregiudichi l'interesse o il diritto di terzi controinteressati e partecipanti alla vertenza e il caso di giudizi aventi ad oggetto interessi sensibili in ambito ambientale e paesaggistico.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta una proposta transattiva agli uffici della Regione ovvero dei soggetti di cui al comma 2.
4. Nei successivi trenta giorni i Dipartimenti regionali interessati ed i soggetti di cui al comma 2 sottopongono all'Avvocatura regionale una proposta di accoglimento, anche parziale, ovvero di motivato diniego dell'istanza. La proposta dovrà tenere in debita considerazione le transazioni già perfezionate ovvero formalizzate dagli stessi in relazione a materie inerenti l'identico oggetto della controversia pendente. La proposta è altresì trasmessa dai soggetti di cui al comma 2 ai Dipartimenti competenti per materia per le valutazioni di competenza.
5. Nei successivi trenta giorni, l'Avvocatura regionale esprime un parere in merito alla proposta di cui al comma 4, privilegiando le ipotesi di bonario componimento della vertenza, fatte salve le ipotesi in cui la transazione risulti infondata o eccessivamente svantaggiosa e pregiudizievole per gli interessi della Regione ovvero dei soggetti di cui al comma 2. Sulla base del parere espresso, la Giunta regionale ovvero i competenti organi dei soggetti di cui al comma 2 deliberano, nei successivi trenta giorni, in merito all'accoglimento o meno della proposta transattiva.
6. Fino al 30 settembre 2020, i pagamenti dovuti alla Regione ovvero ai soggetti di cui al comma 2 derivanti da sentenze esecutive sono sospesi e conseguentemente gli interessi legali non sono dovuti in ragione della brevità del tempo di sospensione.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con riferimento alla Regione, trovano copertura nell'ambito dei pertinenti capitoli di bilancio già stanziati."

Art. 7

(Modifica all'art. 9 della l.r. 9/2020)

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 9/2020 è abrogato.

4

Art. 8

(Modifiche all'art. 10 della l.r. 9/2020)

1. All'articolo 10 della l.r. 9/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al settore sanitario e l'attuazione delle stesse non può in alcun modo compromettere o intaccare le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale.";
 - b) alla lettera a) del comma 7 le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
 - c) alla lettera a) del comma 8 le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
 - d) il comma 11 è abrogato.

Art. 9

(Modifiche all'art. 12 della l.r. 9/2020)

1. Al comma 9 dell'articolo 12 della l.r. 9/2020, le parole "euro 210.029.285,30" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "euro 197.042.459,30".

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Sono fatte salve le proposte transattive, con eccezione di quelle relative al Servizio Sanitario Regionale, pervenute ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 9/2020.

CAPO II

Art. 11

(Modifiche all'art. 3 della l.r. 10/2020)

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole "da aprile a settembre" sono sostituite dalle seguenti: "da marzo ad agosto".
2. Al comma 13 dell'articolo 3 della l.r. 10/2020, dopo la parola "concede" sono aggiunte le seguenti: "ai Centri Diurni non accreditati che operano all'interno degli Enti d'Ambito distrettuali sociali da almeno 3 anni,".

Art. 12

(Modifiche all'art. 6 della l.r. 10/2020)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 10/2020 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", come previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2020, n. 312 (Misure di contrasto degli effetti economici causati dall'emergenza da COVID-19. Ricognizione risorse rinvenienti dalla programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e 2014-2020. Atto

5

di riprogrammazione per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 9/2020 e dell'art. 6, commi 1 e 2 della legge regionale n. 10/2020)".

Art. 13

(Sostituzione dell'art. 19 della l.r. 10/2020)

1. L'articolo 19 della l.r. 10/2020 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione)

1. La Regione Abruzzo, con il presente articolo, prevede misure straordinarie ed urgenti per il sostegno delle imprese operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione colpite dalla grave crisi di liquidità determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria Covid-19.
2. La Regione sostiene le imprese di cui al comma 1 al fine di assicurare:
 - a) il diritto dei cittadini di essere informati in modo corretto e veritiero;
 - b) il valore dell'informazione, uno dei capisaldi su cui si fondano le società contemporanee;
 - c) il pluralismo delle fonti di informazione operanti nella regione;
 - d) l'attività informativa locale da considerarsi un servizio pubblico indispensabile;
 - e) il contrasto alla crisi di liquidità delle imprese per il repentino calo degli introiti pubblicitari;
 - f) la tutela del sistema di comunicazioni di massa nel proprio territorio;
 - g) il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;
 - h) la salvaguardia delle professionalità operanti all'interno delle imprese.
3. Beneficiarie delle misure straordinarie ed urgenti sono le imprese con sede operativa nella regione Abruzzo che svolgono le seguenti attività:
 - a) emittenze televisive che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con tecnologia digitale terrestre (DTT) o a diffusione tramite rete internet o con trasmissione di segnale con tecnologia satellitare;
 - b) emittenze radiofoniche che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;
 - c) stampa quotidiana e periodica, anche realizzata da testate giornalistiche online costituite unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica;
 - d) agenzie di stampa a carattere locale e nazionale.
4. Sono ammesse ai contributi le imprese che:
 - a) operano sul territorio regionale abruzzese alla data del 31 gennaio 2020;
 - b) svolgono la propria attività in conformità alle norme vigenti;
 - c) erogano informazione pubblica, con regolare autorizzazione del tribunale, garantendo dunque un servizio di preminente interesse generale;

- d) hanno una carenza o indisponibilità di liquidità a causa della riduzione del fatturato, stimato in almeno il 25% nel periodo marzo - maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, per effetto dello stato di emergenza sanitaria di cui al comma 1.
5. I contributi di cui al presente articolo:
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019;
 - sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
6. Per l'anno 2020, i contributi straordinari, quantificati in euro 440.000,00, vengono ripartiti secondo quanto indicato di seguito:
- alle emittenti televisive, euro 140.000,00;
 - alle emittenti radiofoniche, euro 80.000,00;
 - alla stampa quotidiana e periodica e alle agenzie di stampa, euro 120.000,00;
 - alle testate giornalistiche online, euro 100.000,00.
7. Le risorse sono destinate alla copertura delle spese di funzionamento documentate nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilità di liquidità, dovuta alla riduzione del fatturato, per effetto dello stato di emergenza sanitario, secondo quanto specificato al comma 4, lettera d).
8. I contributi sono concessi a favore di ciascuna tipologia di impresa di cui al comma 6, sulla scorta di idonea documentazione, sulla base dell'utile collocazione nelle rispettive graduatorie in ragione dei seguenti parametri:
- personale, da intendersi come comprensivo dei dipendenti assunti alla data del 31 gennaio 2020 e dei contratti di collaborazione in essere alla medesima data, con l'attribuzione di un punteggio decrescente in relazione alla consistenza del personale appartenente alle diverse figure professionali secondo il seguente ordine: giornalisti, tecnici e impiegati amministrativi;
 - fatturato realizzato nell'ultimo esercizio finanziario;
 - entità delle spese di funzionamento per le quali l'impresa dimostri carenza o indisponibilità di liquidità, documentata con riguardo al deficit tra costi e ricavi, anche in relazione ai documenti contabili dell'esercizio precedente e a quanto disposto al comma 7.
9. La documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione dei contributi può essere prodotta mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii.
10. Ogni impresa può presentare domanda di ammissione ai contributi per una sola ripartizione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
11. Fermo quanto disposto al comma 8, per le imprese di cui al comma 6, lettere a), b) e d), i contributi sono commisurati alle spese di funzionamento di cui al comma 7 per un importo massimo, per ciascuna impresa, non superiore al 25% delle risorse stanziare per ogni singola ripartizione dal medesimo comma; per le imprese di cui alla lettera c) del comma 6 il contributo è commisurato all'ammontare delle spese di funzionamento di cui al comma 7.

12. Ai fini della verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 8 si tiene conto unicamente dei dati relativi alle sedi presenti in Abruzzo.
13. I fondi sono erogati con determinazione del Dipartimento Presidenza della Giunta al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Abruzzo, istituito con legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)), che provvede all'attuazione delle presente articolo.
14. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Co.Re.Com. approva un Avviso Pubblico che definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi, i tempi e le procedure per la loro erogazione, i controlli relativi alla rendicontazione e ogni altro aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui al presente articolo.
15. I contributi di cui al presente articolo possono essere cumulati con altri aiuti ricevuti dalla stessa impresa per gli stessi costi ammissibili ai sensi e nei limiti di cui alla normativa europea di riferimento.
16. I contributi sono comunque revocati qualora dai controlli emergano dichiarazioni false o mendaci o quando venga successivamente accertata l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio. La revoca dà luogo al recupero delle somme eventualmente già percepite dal beneficiario, oltre alle dovute segnalazioni alle autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni di legge.
17. I contributi sono concessi ed erogati dal Co.Re.Com. ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modificazioni.
18. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 440.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione alla Missione 01, Programma 11, Titolo 1.
19. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 18, ai bilanci di previsione 2020-2022 della Regione e del Consiglio, sono apportate, per l'annualità 2020, le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa bilancio della Regione: Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione" per euro 440.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa bilancio della Regione: Missione 01, Programma 10, Titolo 1, capitolo 11330 denominato "Oneri diretti piano assunzioni" per euro 300.000,00;
 - c) in diminuzione parte Spesa bilancio della Regione: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 denominato "Fondo garanzia debiti commerciali 1. 145/2018" per euro 120.000,00.
 - d) in diminuzione parte Spesa bilancio del Consiglio regionale: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" per euro 20.000,00, con trasferimento delle risorse al bilancio della Regione per l'iscrizione delle medesime su un capitolo di entrata destinate al finanziamento della Missione 01, Programma 11, Titolo 1, capitolo di nuova

8

istituzione denominato "Contributo straordinario alle imprese del settore dell'informazione e della comunicazione".

20. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale effettuano le dovute variazioni ai rispettivi bilanci necessarie ai fini della gestione."

Art. 14

(Modifica all'art. 29 della l.r. 10/2020)

1. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 10/2020, le parole "dall'approvazione della legge del rendiconto 2019" sono soppresse.

Art. 15

(Modifiche all'art. 30 della l.r. 10/2020)

1. All'articolo 30 della l.r. 10/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)";
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei Fondi strutturali di investimento europei (SIE) disposta dalla presente legge sono escluse le somme destinate a qualsiasi titolo al funzionamento ed al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale."

CAPO III

Art. 16

(Modifica all'art. 87 della l.r. 23/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 87 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) è sostituito dal seguente:
"1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli di cui all'articolo 81, comma 1, lettera h). I Comuni possono, con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al trenta per cento, dandone comunicazione alla Regione."

Art. 17

(Contributo straordinario Comitato regionale UNPLI Abruzzo)

1. In relazione alla situazione determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza Covid-19, al fine di garantire lo svolgimento delle attività ordinarie di funzionamento delle Pro Loco abruzzesi, è concesso al Comitato regionale UNPLI Abruzzo, per l'anno 2020, un contributo straordinario di euro 30.000,00.

9

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 30.000,00, a valere sul bilancio del Consiglio regionale, sul capitolo di nuova istituzione Missione 1, Programma 1, Titolo 1 denominato "Contributo straordinario Comitato regionale UNPLI Abruzzo".
3. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 2, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 30.000,00, è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, del Consiglio regionale, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte spesa del Bilancio del Consiglio regionale: Titolo 1, Missione 1, Programma 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario Comitato regionale UNPLI Abruzzo" per euro 30.000,00;
 - b) in diminuzione parte spesa del Bilancio del Consiglio regionale: Titolo 1, Missione 1, Programma 1, capitolo di spesa 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" per euro 30.000,00.
4. Alla erogazione delle somme spettanti si provvede con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 18

(Modifica all'art. 4 della l.r. 9/2018)

1. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco), le parole "tre Pro Loco" sono sostituite dalle seguenti "dieci Pro Loco".

Art. 19

(Disposizioni per la definizione del regime d'uso di infrastrutture di interesse regionale)

1. La finalità del presente articolo è quella di ricondurre la gestione di opere, di cui ai successivi commi, agli Enti competenti in relazione alle rispettive funzioni istituzionali, cui le infrastrutture sono strumentali.
2. Ai fini della compiuta attuazione dell'intervento relativo al "sistema duale della Val Pescara" finanziato nell'ambito del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164, come da DGR 29 aprile 2015 n. 312 "Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in Legge n. 164/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia). Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di individuazione dei finanziamenti, Articolo 3, comma 3, lett. o) - Precisazione degli interventi dell'ente Regione finanziati", che individua quale soggetto attuatore il Consorzio di Bonifica "Centro", è concesso in uso gratuito al Consorzio medesimo l'impianto di potabilizzazione, o parti dello stesso, sito in località San Martino di Chieti Scalo, nonché le condotte adibite al trasporto dell'acqua ed il serbatoio terminale sito in località Colli di Pescara.
3. Per finalità di ripristino del corretto utilizzo dell'infrastruttura composta dai collettori rivieraschi siti nei Comuni di Montesilvano e Pescara e dagli impianti funzionalmente collegati, parti integranti delle infrastrutture del ciclo idrico integrato a servizio della collettività, gli stessi sono concessi in uso gratuito all'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato competente per territorio, Azienda Consortile Acquedottistica S.p.A..

4. Con verbale sottoscritto dai rappresentanti legali degli Enti interessati, ERSI, Consorzio di Bonifica Centro, Azienda Consortile Acquedottistica S.p.A., si provvede alla individuazione della consistenza delle infrastrutture di cui al presente articolo per la stipula del relativo atto pubblico.

Art. 20

(Adesione della Regione Abruzzo ai progetti di sostegno della candidatura della transumanza all'iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale culturale dell'Unesco)

1. Allo scopo di favorire le azioni di valorizzazione, di tutela e di promozione turistica del patrimonio tratturale regionale e della civiltà della transumanza, il Consiglio regionale è autorizzato ad aderire ai progetti nazionali ed europei, anche di futura iniziativa, volti a sostenere la candidatura della transumanza ad essere iscritta nella lista del patrimonio mondiale culturale dell'Unesco.
2. L'adesione ai progetti di cui al comma 1 è deliberata con atto motivato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato a partecipare all'organizzazione dell'evento "Settimana internazionale della transumanza", che avrà luogo a Sulmona nel mese di settembre 2020 con l'obiettivo di evidenziare le tematiche legate al fenomeno della transumanza anche sotto il profilo della straordinaria opportunità di sviluppo di un turismo lento, responsabile e sostenibile, e definire le strategie operative per l'ottenimento della sua iscrizione nelle liste del patrimonio mondiale culturale dell'Umanità.
4. Il Consiglio regionale partecipa all'organizzazione dell'evento di cui al comma 3 tramite l'Ufficio di Presidenza a cui è demandata, unitamente al Comune di Sulmona e agli altri partner istituzionali, la definizione del programma e le sue modalità di attuazione. L'Ufficio di Presidenza individua le strutture amministrative del Consiglio regionale a cui affidare le attività di supporto nell'espletamento delle attività finalizzate a consentire la sua partecipazione all'organizzazione dell'evento.
5. In considerazione dello stretto connubio che lega il poeta Gabriele D'Annunzio all'antica usanza della transumanza la cui celebrazione poetica è contenuta in una delle sue più conosciute e apprezzate opere, l'Ufficio di Presidenza può proporre di inserire la realizzazione degli eventi definiti ai sensi della legge regionale 16 luglio 2019 n. 20 (Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio) nell'ambito del programma di cui al comma 4.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno agli eventi di valorizzazione della transumanza" nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualità 2020, con dotazione di euro 100.000,00. La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020:
 - a) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 100.000,00;
 - b) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Sostegno agli eventi di valorizzazione della transumanza", in aumento di euro 100.000,00.

11

Art. 21

(Integrazione all'art. 5-ter della l.r. 32/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 5-ter della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione del caso in cui sia prevista la continuità di tutti i soggetti già indicati nell'autorizzazione e vi sia l'assenza di una cessione della struttura a terzi; in tal caso alla richiesta di voltura al Comune dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 va allegata esclusivamente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal rappresentante legale del cessionario attestante la permanenza di tutti i requisiti minimi soggettivi, strutturali, tecnologici, impiantistici contemplati nel Manuale di Autorizzazione che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione oggetto di richiesta di voltura".

Art. 22

(Modifica all'art. 11 della l.r. 36/1996)

1. Alla lettera d) del comma 1-quater dell'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica), la parola "fiumi" è sostituita con le parole "corsi d'acqua o trasportati dagli stessi".

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 30/1 del 23.6.2020, ha approvato la presente legge.

VT/AM/cm

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Lorenzo Sospiri
Data: 2020.06.30
08:32:21 +02'00'

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 09/07/2020 16:07:32



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA DEL 9 LUGLIO 2020 N.16

"Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1996, N. 36

Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica.

Art. 11

Funzioni dei Consorzi di bonifica.

1. Fermo restando la competenza dell'Autorità di Bacino in materia di pianificazione secondo le norme di cui alla legge n. 183 del 1989 e della programmazione provinciale in materia di difesa del suolo di cui all'art. 15 della legge n. 142 del 1990, in attuazione del Piano di difesa del territorio e di bonifica previsto all'art. 9, i Consorzi di bonifica esercitano le funzioni relative a:
 - a) realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d'irrigazione;
 - b) realizzazione, manutenzione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali;
 - c) manutenzione e gestione di impianti di depurazione, qualora Comuni, Comunità montane, Province, Regione, consorzi o società tra altri enti decidano di affidarli ad essi in concessione;
 - d) realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia;
 - e) realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione delle calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;
 - f) attività di progettazione relativa alle opere di cui alle precedenti "con esclusione degli impianti dei Comuni con popolazione superiore ai mille abitanti tenuti all'obbligo di aderire alla gestione unica del servizio idrico integrato e dei comuni con popolazione fino a mille abitanti che non hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, comma 7, della l.r. 9/2011 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo). Per la progettazione e direzione lavori è ammesso il ricorso ad incarichi esterni solo se il direttore del Consorzio attesti la mancanza in organico di professionalità adeguata;
 - g) ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa ed alla manutenzione del territorio che sia espressamente affidato ai consorzi dagli atti di programmazione della Regione, dell'Autorità di bacino, dalla Provincia o dai Comuni o Comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze.

- 1-bis. Ai Consorzi di Bonifica, in materia di difesa del suolo, possono essere attribuiti i seguenti ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico intervento da parte dell'Ente competente che mantiene la titolarità dell'intervento e dei risultati e l'obbligo di vigilanza e controllo sull'intervento:
- a) interventi strutturali di riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di bonifica;
 - b) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;
 - c) interventi finalizzati a prevenire l'insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione della valorizzazione e dell'utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali delle cave dismesse;
 - d) lavori di adeguamento e ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi;
 - e) lavori di manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati;
 - f) lavori di realizzazione di opere di contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc., ad esclusione di quelli privati;
 - g) lavori di adeguamento delle infrastrutture idrauliche al territorio urbano;
 - h) lavori di stabilizzazione delle pendici collinari;
- h-bis) attività riguardanti la stabilità dei terreni contigui e declivi attraverso opere di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, nell'ambito degli interventi finalizzati allo scolo delle acque, alla salubrità e alla difesa idraulica del territorio e alla regimazione dei corsi d'acqua naturali;
- h-ter) al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici, naturali od artificiali, recettori delle acque meteoriche, è necessario che le trasformazioni dell'uso del suolo che comportano variazioni della permeabilità superficiale debbano rispettare il principio della invarianza idraulica ed idrologica, anche mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d'acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee filanti). Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi.
- 1-ter. In materia di affidamento in concessione di opere pubbliche inerenti le competenze dei Consorzi di bonifica, gli stessi possono:
- a) realizzare in concessione per lo Stato, la Regione o altri Enti pubblici operanti in Abruzzo, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacini e nei programmi di intervento di cui al d.lgs. 152/2006.
- 1-quater. In materia ambientale, i Consorzi di bonifica possono:
- a) anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi dall'articolo 75, del d.lgs. 152/2006;
 - b) provvedere, direttamente o su incarico di Enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra provenienza;
 - c) realizzare interventi di bonifica e di recupero dei siti inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti competenti, nel rispetto della normativa vigente;
 - d) effettuare interventi di rimozione ed eventuale avvio a recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei **corsi d'acqua o trasportati dagli stessi** e di servizio e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti su tali aree incustodite. Tale servizio può essere svolto solo su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, i quali devono indicare il luogo di smaltimento di detti rifiuti che può essere eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei Consorzi e senza oneri a carico di questi.
- 1-quinquies. In materia di protezione civile:
- a) la Regione e gli Enti territoriali possono affidare ai Consorzi di bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici e degli eventi calamitosi naturali e provocati dall'uomo, attinenti alle opere di bonifica;
 - b) previa convenzione stipulata con la Regione, i Consorzi di bonifica possono svolgere attività di pronto intervento durante l'evento calamitoso di contrasto e prevenzione delle varie pericolosità tra le quali la rimozione di ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali e accumuli detritici che possono impedire il fluire delle acque, la salvaguardia delle arginate e la messa in sicurezza delle opere idrauliche.
- 1-sexies. In deroga a quanto previsto alla lettera e) dell'articolo 140 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) i proprietari dei fondi o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono lasciare libera da manufatti e piante lungo i canali di bonifica demaniali, non muniti di argini, una zona di terreno della larghezza di metri sei su ogni lato, per consentire la manutenzione dei canali medesimi e per il deposito dei materiali provenienti dalla manutenzione stessa senza alcun onere a carico dei proprietari o fittuari.
- 1-septies. I Consorzi di bonifica sono coinvolti nella disciplina delle modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale dell'Unione europea, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale.

1-octies. I Consorzi di bonifica possono, altresì, esercitare attività di valorizzazione del patrimonio presente nei comprensori di riferimento.

2. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 3, L.R. 16 LUGLIO 2013, N. 19]

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, N. 32

Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Art. 5-ter

(Requisiti soggettivi, cessione dell'autorizzazione all'esercizio e cause di decadenza)

1. Non può essere autorizzata la struttura il cui titolare:
 - a) sia stato condannato, con sentenza definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per delitto di associazione di cui all'articolo 74 del T.U. n. 309 del 1990 per un delitto di cui all'articolo 73 del citato T.U., o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione ai predetti reati;
 - b) sia stato condannato, con sentenza definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 356, 640 comma II, 640-bis del codice penale;
 - c) sia destinatario, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera).
2. Nei casi in cui il titolare di una struttura sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 sono riferiti al legale rappresentante e/o agli amministratori muniti di potere di rappresentanza.
3. I Comuni adottano il provvedimento di voltura dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 4 in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività autorizzata o di fusione societaria. Il provvedimento di voltura è rilasciato su richiesta congiunta della struttura cedente e della struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla cessionaria dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del provvedimento di voltura, si applicano le procedure di verifica dei requisiti autorizzativi di cui all'articolo 5, **ad esclusione del caso in cui sia prevista la continuità di tutti i soggetti già indicati nell'autorizzazione e vi sia l'assenza di una cessione della struttura a terzi; in tal caso alla richiesta di voltura al Comune dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 va allegata esclusivamente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal rappresentante legale del cessionario attestante la permanenza di tutti i requisiti minimi soggettivi, strutturali, tecnologici, impiantistici contemplati nel Manuale di Autorizzazione che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione oggetto di richiesta di voltura.**
4. Il Comune trasmette alla Regione copia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 3.
5. Al decesso della persona fisica titolare della struttura autorizzata gli eredi hanno la facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno; per l'ulteriore prosecuzione della gestione, gli eredi presentano domanda di voltura ai sensi del comma 3.
6. In caso di cessione della struttura si applica il procedimento di cui al comma 3.
7. La struttura decade dall'autorizzazione all'esercizio nei seguenti casi:
 - a) rinuncia all'autorizzazione;
 - b) estinzione della società di gestione;
 - c) mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti soggettivi di cui al comma 1;
 - d) mancato avvio dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzativo.

LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2018, N. 9

Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco.

Art. 4

(Elenco regionale)

1. La Regione provvede a tenere e aggiornare l'Elenco regionale delle Associazioni turistiche Pro Loco.
2. Il predetto Elenco sostituisce ad ogni effetto gli albi provinciali istituiti con legge regionale 18 agosto 2004, n. 30 (Riorganizzazione e finanziamento delle Associazioni pro-loco).
3. L'iscrizione all'Elenco regionale è riconoscimento necessario per l'assegnazione alle Pro Loco di fondi gestiti dalla Regione.
- 3-bis. Possono essere inserite nell'Elenco regionale sia le Pro Loco iscritte al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) che quelle non iscritte.
4. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale, l'associazione Pro Loco interessata presenta apposita domanda al Servizio regionale competente, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio, corredata di copia conforme dell'atto costitutivo, dello statuto, adottato nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 3 e purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che l'associazione sia costituita in un Comune dove non sia presente altra Pro Loco, salvo deroghe per particolari motivi di carattere storico, ambientale, naturalistico, paesaggistico, culturale, termale;
 - b) che la localita' dove la Pro Loco intende operare disponga di un'adeguata attrezzatura turistica, sportiva e di servizi o che, comunque, possieda valide premesse di sviluppo turistico;
 - c) che l'associazione abbia un numero di almeno venti iscritti per una popolazione locale fino a cinquecento abitanti, trenta iscritti per una popolazione locale fino a duemila abitanti, cinquanta iscritti per una popolazione locale fino a cinquemila abitanti e non meno di ottanta iscritti per una popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
 - d) le disposizioni di cui alla lettera a) e per un numero massimo di **dieci Pro Loco**, non si applicano per i Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti;
 - e) per la deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti, e' necessario che l'istanza sia corredata da motivato parere del Sindaco del Comune ove ha sede la Pro Loco.
5. La Regione dopo aver verificato che la domanda e' corredata dei requisiti previsti nel comma 4 e che lo statuto e' ispirato ai principi di cui all'articolo 3, con proprio provvedimento dirigenziale da assumersi entro sessanta giorni dall'arrivo della domanda stessa provvede all'iscrizione della Pro Loco all'Elenco regionale.
6. Qualora la Regione non assuma il provvedimento di cui al comma 5 entro il termine in esso indicato, la Pro Loco richiedente viene comunque iscritta, a meno che, prima della scadenza del termine, la Regione non riscontri che la domanda sia carente di taluno dei requisiti prescritti. In tal caso la Regione invita il richiedente ad integrare l'istanza entro il termine indicato nella comunicazione, sospendendo il termine di cui al comma 5.
7. L'Elenco regionale contiene:
- a) la denominazione della Pro Loco, con indicazione dell'indirizzo, dei numeri telefonici, dell'indirizzo pec ed e-mail, sito web o pagina facebook e del Comune di appartenenza;
 - b) gli estremi dell'atto ufficiale di iscrizione da parte della Regione;
 - c) il cognome e nome del legale rappresentante dell'associazione;
 - d) il numero dei soci iscritti all'associazione.
8. La Regione cura l'aggiornamento dell'Elenco, consultabile sul portale regionale, entro il 31 maggio di ogni anno.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 23

Testo unico in materia di commercio.

Art. 87

(Posteggi riservati)

- 1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli di cui all'articolo 81, comma 1, lettera h). I Comuni possono, con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al trenta per cento, dandone comunicazione alla Regione.**
2. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune, in via prioritaria, a ulteriori produttori agricoli di cui all'articolo 81, comma 1, lettera h), con le procedure di cui all'articolo 86, commi 3 e 4.
3. In assenza di richieste da parte dei produttori agricoli di cui all'articolo 81, comma 1, lettera h), i posteggi riservati di cui al comma 1 possono essere temporaneamente assegnati dal Comune fra tutti gli altri operatori, con le procedure di cui all'articolo 86, commi 3 e 4.

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2020, N. 9

Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2

(Disposizioni urgenti)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 sono adottate le seguenti disposizioni urgenti:
 - a) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei termini di pagamento e riscossione di tutte le imposte e tasse di competenza della Regione. Con deliberazione di Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i tributi e le tasse interessate dalla sospensione in raccordo con quanto stabilito a livello nazionale e condiviso con le altre Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La sospensione, altresì, del pagamento delle fatture per la riscossione dei consumi idrici fino alla cessazione dello stato di emergenza. Il pagamento delle fatture e' effettuato in un'unica soluzione o attraverso un piano di rateizzazione concedibile fino al 31 dicembre 2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi;

- b) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti e rimborsi di mutui e finanziamenti concessi dalle società partecipate dalla Regione, come da ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 18 marzo 2020;
 - c) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER;
 - d) l'erogazione, nei limiti dello stanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000,00, per la durata dello stato di emergenza, di un contributo per l'acquisto di beni di prima necessità ai nuclei familiari di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, fino ad un massimo di euro 1.000,00 per ciascun nucleo, secondo criteri di priorità per l'assegnazione del contributo, requisiti, modalità e relativi controlli stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il contributo non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) o altri istituti analoghi;
 - e) la riprogrammazione per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalità e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8. Sono escluse dalla riprogrammazione quelle risorse che la Giunta regionale ritiene strategiche per il conseguimento degli obiettivi di mandato;
 - f) fino alla cessazione dello stato di emergenza, le attività di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui alla legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici), sono limitate ai casi necessari, al mantenimento di un adeguato livello di efficienza e di sicurezza per persone, animali e cose, sulla base della valutazione effettuata dalle ditte abilitate e sono condotte dagli operatori con l'adozione delle precauzioni e dei dispositivi di protezione idonei ad escludere il contagio da coronavirus.
2. Le sospensioni di cui al comma 1 non generano interessi a carico dei contribuenti e dei debitori né determinano maggiori oneri a carico del bilancio regionale e la relativa restituzione è effettuata alla cessazione dello stato di emergenza in un'unica soluzione o con un piano di rateizzazione, di massimo 6 rate, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale e comunque entro il 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di imposte e tasse già versate.
 3. Con specifico riferimento all'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), costituiscono misure straordinarie ed urgenti di cui all'articolo 1:
 - a) la riprogrammazione, anche eventualmente modificando, in tal senso, i rispettivi Programmi Operativi, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, delle risorse afferenti al periodo di Programmazione europea 2014-2020, che risultano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non formalmente impegnate e le eventuali economie derivanti da risorse impegnate ma non spese. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalità e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;
 - b) al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficoltà finanziarie che il sistema delle microimprese, piccole e medie imprese abruzzesi deve affrontare, al fine di migliorare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità per fronteggiare l'emergenza, realizzare nuovi investimenti ed affrontare la transizione verso la "green economy" sono previsti i seguenti strumenti:
 - 1) il rifinanziamento del Fondo per il Microcredito di cui alla DGR n. 846 del 15.11.2010, utilizzabile sia per l'emanazione di un nuovo bando sia per lo scorrimento delle graduatorie delle misure 2018, che presenta le necessarie caratteristiche di operatività, strutturazione e coerenza con gli obiettivi della presente legge, attraverso l'utilizzo di risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014 - 2020, **come quantificate nella D.G.R. 12 maggio 2020, n. 260 (Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19)**;
 - 2) la programmazione prioritariamente indirizzata verso azioni compatibili con le finalità di cui all'articolo 1 delle risorse relative al nuovo ciclo di programmazione europea 2021 - 2027, rispetto alle quali l'Amministrazione regionale è attualmente impegnata nelle necessarie attività di negoziazione a livello nazionale ed europeo; in particolare, nell'ambito della nuova programmazione dei Fondi europei 2021-2027, la Regione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e di categoria, predispone un programma di interventi per il rilancio dell'economia abruzzese, destinando parte delle risorse a misure necessarie per il sostegno delle imprese del territorio che versino in condizioni di difficoltà economica conseguente alla crisi epidemiologica da COVID-19;

- 3) [l'istituzione di un fondo rotativo per il piccolo prestito pari ad euro 10.000.000,00, finanziato con le risorse di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo. La dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore, le modalita' di attuazione, i soggetti beneficiari sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;]
 - 4) [l'istituzione di un fondo di riassicurazione/controgaranzia, pari ad euro 2.000.000,00, finanziato con le risorse di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo. La dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore, le modalita' di attuazione, i soggetti beneficiari sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;]
 - 5) [le operazioni di garanzia concesse a favore di imprese che beneficiano di un credito bancario garantito dallo strumento Abruzzo Crea, nell'ambito del POR FESR Abruzzo 2014/2020:
 - 1.1) sono rilasciate, senza alcuna distinzione, in misura pari all'80% del credito bancario sottostante;
 - 1.2) beneficiano della sospensione del pagamento delle rate del prestito sottostante, prevedendo l'estensione della garanzia pubblica per il corrispondente periodo di allungamento del piano di ammortamento;
 - 1.3) sono estese alle imprese e partite iva gia' beneficiari di uno scoperto di conto corrente per consentire di ottenere un aumento del fido bancario;
 - 1.4) le garanzie sono prioritariamente rilasciate a favore di imprese che richiedono importi inferiori a euro 100.000,00].
- 3-bis. La Regione Abruzzo pone in essere misure straordinarie per sostenere le Aziende di Servizi alla Persona - ASP, istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)), con particolare attenzione alla crisi di liquidita' determinatasi a causa dell'emergenza Covid-19. Al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficolta' finanziarie che le ASP devono affrontare e garantire maggiore liquidita' per fronteggiare l'emergenza, e' prevista l'istituzione di un fondo rotativo pari ad euro 7.000.000,00. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente comma sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 12, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP" con dotazione di euro 7.000.000,00 ed al Titolo 5, tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP - reintroito somme" con dotazione di euro 7.000.000,00.
- 3-ter. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) disposta ai sensi dei commi 1 e 3 sono escluse le somme destinate a qualsiasi titolo al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.**
4. Durante la sospensione delle attivita' socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per persone con disabilita', considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessita', la Giunta regionale e il Dipartimento competente per materia adottano ogni provvedimento utile al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali in favore di persone con disabilita', senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le prestazioni sono erogate, in forma individuale e domiciliare, avvalendosi del personale disponibile gia' impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. I servizi, secondo le priorita' definite dal Dipartimento competente per materia, possono essere svolti anche tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
 5. Eventuali ulteriori interventi straordinari che si rendono indispensabili per garantire la tenuta del sistema produttivo regionale sono autorizzati, per le sole finalita' della presente legge, previa verifica della compatibilita', coerenza e sostenibilita' finanziaria degli stessi rispetto alla normativa nazionale ed in raccordo con quanto definito con le altre Amministrazioni regionali in sede di Conferenza Stato - Regioni.
 6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni per la sospensione dell'applicazione del dettato dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
 7. **La Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese" finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del territorio regionale.**
 8. Il Comitato di cui all'articolo 8 puo' proporre, in conformita' con le finalita' di cui all'articolo 1, ulteriori misure secondo le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 8.

Art. 3

(Disposizioni per gli Enti locali)

1. Al fine di sostenere lo sforzo compiuto dai comuni abruzzesi nella fase emergenziale e ad assicurare agli stessi strumenti finanziari, infrastrutturali e tecnologici per garantire la continuita' dei servizi a favore delle fasce piu' fragili ed esposte della popolazione e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, sono adottati i seguenti interventi:
 - a) i fondi destinati ai comuni con la l.r. 3/2020 sono liquidati ai beneficiari con urgenza ed in anticipazione compatibilmente con la disponibilita' finanziaria e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvate le

- linee guida contenenti criteri e modalita' per dare attuazione alla disposizione, da trasmettere ai singoli Dipartimenti, previa verifica delle somme necessarie e della sostenibilita' dell'operazione da parte dell'Ente;
- b) ai comuni, soggetti attuatori di interventi in convenzione di co-finanziamento con la Regione, in deroga e con modifica alle convenzioni vigenti, e' accordata una ulteriore quota di anticipazione compatibilmente con la disponibilita' finanziaria e la salvaguardia degli equilibri di bilancio; le procedure di controllo e rendicontazione finale sono concluse inderogabilmente entro 30 giorni dall'invio della documentazione completa da parte dell'ente attuatore; il mancato rispetto del termine incide sulla valutazione di risultato del responsabile del procedimento della Regione. Con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvate le linee guida contenenti criteri e modalita' per dare attuazione alla disposizione, da trasmettere ai singoli Dipartimenti, previa verifica delle somme necessarie e della sostenibilita' dell'operazione da parte dell'Ente;
- c) fatte salve eventuali inderogabili norme sovraordinate, tutti i termini previsti nelle convenzioni tra Regione e Comuni che prevedono adempimenti, scadenze, oneri a carico di questi ultimi ricadenti nell'anno 2020 si intendono differiti di ulteriori 12 mesi a decorrere dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2. [La Regione provvede, per il tramite della propria centrale di committenza, anche in virtu' di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), all'acquisto di beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonche' servizi di connettivita', mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una <<start-up innovativa>> o una <<piccola e media impresa innovativa>>, al fine di dotare i comuni abruzzesi di adeguati strumenti per la piu' efficace ed omogenea implementazione dello smart working. La copertura finanziaria per le finalita' di cui al presente comma e' assicurata con una quota delle risorse proveniente dalla rimodulazione del FESR 2014-2020 (Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) operata dalla Giunta regionale.]
3. Al fine di sostenere gli sforzi compiuti dai Comuni nella gestione dell'emergenza epidemiologica ovvero per contribuire alle maggiori spese sostenute dagli stessi per l'acquisto di beni e servizi e per lo straordinario del personale dipendente, e' istituito un fondo di solidarieta', quantificato in euro 1.000.000,00, da erogare in base al numero di abitanti correlati al numero dei contagiati, con particolare attenzione ai Comuni definiti zona rossa. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, provvede ai successivi adempimenti. La copertura degli oneri e' assicurata con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo di solidarieta' - art. 3, comma 3 - l.r. 9/2020", per euro 1.000.000,00, mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza:
- a) in aumento parte Spesa: Missione 08, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo di solidarieta' - art. 3, comma 3 - l.r. 9/2020", per euro 1.000.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 322001/1 "Fondo garanzia debiti commerciali l. 145/2018" per euro 1.000.000,00.
4. [Al fine di assicurare la pronta risposta del sistema istituzionale territoriale nella fase di grave criticita' legata all'emergenza epidemiologica, la Regione, anche mediante l'attivazione di fondi di riprogrammazione e di ogni altra risorsa disponibile, trasferisce ai comuni le risorse finalizzate a mantenere ed attivare le prestazioni di primaria necessita' nei confronti dei cittadini piu' fragili, quali l'assistenza domiciliare per disabili, anziani e minori, accoglienza notturna, trasporto e mense sociali, prestazioni di consegna a domicilio dei generi di prima necessita' come alimenti, pasti, medicinali, autorizzando i Comuni a stipulare accordi con le catene di distribuzione alimentare e dei servizi di ristorazione che offrono prestazioni a domicilio nonche' con le farmacie.]
5. [Nei piccoli comuni, ove non siano presenti rivendite di generi alimentari o farmacie, la Protezione civile regionale, previa richiesta dei sindaci interessati, interviene per l'approvvigionamento di viveri e farmaci fino alla cessazione delle restrizioni in materia di mobilita'.]

Art. 5

(Disposizioni varie)

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato)) e' differito al 31 ottobre 2020.
2. Tutti i termini perentori in corso, stabiliti nell'avviso pubblico della Regione Abruzzo per il Fondo nazionale Politiche giovanili, annualita' 2019, sono differiti al 30 giugno 2020.
3. Sono prorogati di 60 giorni e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza i termini degli adempimenti derivanti da leggi regionali, registri regionali, bandi e avvisi regionali rivolti agli enti locali, all'ECAD, agli enti pubblici e del Terzo Settore che operano nel campo delle politiche sociali nel territorio della Regione. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale, su indicazione dei Dipartimenti competenti, approva l'elenco degli adempimenti prorogati. La Giunta regionale, con proprio atto, puo' sospendere l'emanazione di avvisi rivolti agli enti di cui al presente comma che non rivestano carattere di urgenza o derivanti da obblighi previsti da normative nazionali.

4. Al fine di agevolare la continuita' dei corsi di formazione sospesi a causa dell'emergenza sanitaria di cui all'articolo 1, la Regione recepisce le "Linee Guida per l'utilizzo della modalita' Fad/e-learnig nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione e' in capo alle Regioni e Province autonome" approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019. La Giunta regionale e il Dipartimento competente adottano i provvedimenti necessari per consentire agli Organismi di Formazione accreditati, nel rispetto delle predette Linee Guida, di attivare la Formazione a Distanza (FAD), anche attraverso piattaforme "webinar" per la formazione sincrona, ovvero di far proseguire anche con modalita' digitali e/o aule virtuali le attivita' formative teoriche. La FAD e le piattaforme "webinar" sono utilizzate, nel rispetto delle predette Linee Guida, per tutti i bandi della formazione professionale e del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) attivi, nonche' per le attivita' formative finanziate per l'apprendistato o dai Fondi Interprofessionali. Anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, per il periodo di sospensione dei corsi professionali connesso allo stato di emergenza, gli Organismi accreditati alla formazione professionale realizzano le attivita' didattiche gia' autorizzate prima del 10 marzo 2020, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti, in modalita' e-learning. I termini perentori in corso, posti a carico degli Organismi di Formazione e stabiliti negli avvisi e bandi inerenti i corsi formativi e i relativi progetti sono sospesi fino alla cessazione dello stato di emergenza.
5. Le Aziende regionali per il diritto allo studio (ADSU) possono utilizzare gli eventuali avanzi di amministrazione allo scopo di perseguire i propri fini istituzionali.
6. Nel caso di sospensione dei cantieri pubblici regionali in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui all'articolo 1, la Regione e gli enti regionali, in qualita' di stazioni appaltanti, provvedono alla liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori tenuto conto della consistenza degli stessi alla data di sospensione. Dette disposizioni costituiscono indirizzi ai quali gli Enti locali possono adeguarsi. La Giunta regionale provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del prontuario regionale "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo" con l'inserimento di specifiche voci per i costi sostenuti dalle imprese per assicurare la sicurezza sul lavoro per il rischio biologico derivante dal virus COVID-19.
7. La Giunta regionale e' autorizzata a partecipare al cofinanziamento dei progetti presentati e valutati positivamente ai sensi del D.M. 24 maggio 2017, D.M. 5 marzo 2018 e D.M. 2 agosto 2019 (Accordi per l'innovazione), nonche' delle iniziative presentate ai sensi degli accordi di programma e degli accordi di sviluppo ai sensi degli articoli 4 e 9-bis del D.M. 9 dicembre 2014, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale in tema di sostegno alla ricerca e all'innovazione, nonche' alla RIS3. Al fine di finanziare la maggiore previsione di spesa di cui al presente comma, nello stato di previsione dell'entrata e' contabilizzata nell'ambito del Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 99, la maggiore entrata derivante dalla restituzione da parte della Fira Spa e di Abruzzo Sviluppo Spa di economie disponibili, attestata e certificata dalle medesime societa'. Allo stato di previsione del bilancio regionale 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e per cassa:
 - a) Parte Spesa - in aumento: Titolo 2, Missione 14, Programma 03 per competenza e cassa nell'importo di euro 5.027.741,00;
 - b) Parte Entrata - in aumento: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 99 per competenza e cassa nell'importo di euro 5.027.741,00.Le maggiori spese di cui al presente comma sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al comma stesso.
8. Per le finalita' di cui all'articolo 1, l'ARAP e il Consorzio industriale Chieti Pescara sono autorizzati a sospendere i termini in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 30 novembre 2020 relativi al pagamento dei canoni dovuti dalle imprese per la gestione, l'esercizio e la manutenzione degli agglomerati industriali, nonche' i canoni dovuti per la locazione e la utilizzazione anche ad altro titolo dei beni dell'ARAP e del Consorzio industriale Chieti Pescara, nonche' dei contributi di urbanizzazione. I pagamenti dei canoni, sospesi ai sensi del presente comma, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione. Non si fa luogo al rimborso dei canoni gia' versati. Al fine di sopperire alle esigenze finanziarie dell'ARAP e del Consorzio Industriale Chieti Pescara e' istituito un fondo di rotazione complessivo pari ad euro 5.000.000,00. **La sospensione si applica fino alla concorrenza del Fondo, alle imprese insediate negli agglomerati degli Enti interessati che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) di aver registrato, in un trimestre successivo al 23 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura della propria attivita' operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza Covid-19, o, in ogni caso, in conseguenza della contrazione del mercato di riferimento o della filiera di appartenenza derivante dalla crisi generale determinata dall'emergenza Covid-19. L'autocertificazione dovra' riportare, rispetto ai trimestri messi a confronto, esclusivamente il riferimento dei dati di fatturato. L'erogazione e' disposta dal Dipartimento competente della Giunta regionale, previa richiesta degli Enti interessati corredata da una relazione esplicativa e dimostrativa del mancato incasso e dei conseguenti fabbisogni finanziari, sottoscritta dal legale rappresentante e asseverata dal revisore legale dei conti. L'erogazione e' concessa sotto forma di anticipazione di liquidita' da rimborsare a partire dal mese di dicembre 2020 con rateizzazioni mensili fino al 31 dicembre 2021. L'atto di concessione dell'anticipazione dispone contestualmente l'accertamento del relativo credito. L'Ente che riceve**

l'anticipazione provvede alla registrazione del debito verso la Regione entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento.

9. Per le finalità di cui al comma 8 e' apportata al bilancio di previsione della Regione 2020/2022, annualità 2020 e 2021 la seguente variazione:
- nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020 e 2021, al Titolo 5 - Tipologia 300 - Categoria 01 e' iscritto lo stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato: "Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidità all'ARAP ed al Consorzio Industriale CH-PE";
 - nello stato di previsione della spesa, al Titolo 3 - Missione 14 - Programma 01 e' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Concessione crediti all'ARAP e Consorzio industriale CH-PE".
10. Al fine di assicurare alle ATER la necessaria disponibilità di risorse per il pagamento di spese urgenti ed improcrastinabili e' autorizzata la concessione di credito a breve termine a favore delle stesse del valore complessivo di euro 5.000.000,00. Le somme sono restituite senza oneri per l'ente in rate costanti a partire dal termine della data di conclusione dello stato di emergenza e comunque entro il 31 dicembre 2020. L'entità di ciascuna rata e' proporzionata agli incassi derivanti all'ATER dalla restituzione dei canoni sospesi, in modo da garantire comunque il funzionamento dell'Azienda stessa. Il direttore del Dipartimento Territorio ed Ambiente, di volta in volta, verificato il rispetto delle condizioni per l'effettuazione della concessione di liquidità di cui al presente comma, previa richiesta delle Aziende che contestualmente si impegnano al rispetto dei termini di restituzione, e' autorizzato a trasferire le risorse. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente comma al bilancio di previsione 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
- nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, e' iscritto lo stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 5.000.000,00 nel Titolo 5 - Tipologia 200 - Categoria 01;
 - nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2020 e' correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 5.000.000,00 nel Titolo 3 - Missione 08 - Programma 02.
- 11. La Regione riconosce alle aziende di cui all'articolo 1, lettera g) del DPCM 22 marzo 2020 un incentivo economico, nella misura massima pari a complessivi euro 4.500.000,00, a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti al solo fine di mantenere in funzione impianti a ciclo continuo privi di output produttivo. La misura è finanziata con le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19).**
12. Per le finalità di cui all'articolo 1, e' istituito a favore dell'ERSI quale Ente di Governo dell'Ambito individuato dalla Regione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), un fondo di rotazione complessivo pari ad euro 5.000.000,00 in modo da garantire la disponibilità di risorse per spese urgenti e improcrastinabili derivanti dall'emergenza in atto e tale da sopperire ai mancati incassi nello stesso periodo emergenziale. L'erogazione e' disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, previa richiesta dell'ERSI, corredata da una relazione esplicativa e dimostrativa del mancato incasso e dei conseguenti fabbisogni dei gestori del Servizio Idrico Integrato, sottoscritta dal legale rappresentante e asseverata dal revisore legale dei conti. L'erogazione e' concessa sotto forma di anticipazione di liquidità da rimborsare a partire dal mese di dicembre 2020 con rateizzazioni mensili fino al 31 dicembre 2021. L'atto di concessione dell'anticipazione dispone contestualmente l'accertamento del relativo credito. L'Ente che riceve l'anticipazione provvede alla registrazione del debito verso la Regione entro 10 giorni dall'avvenuto trasferimento. L'ERSI assicura le modalità di rendicontazione nel proprio bilancio delle somme ricevute e a sua volta trasferite ai Gestori del Servizio Idrico Integrato.
13. Per le finalità di cui al comma 12, e' apportata al bilancio di previsione della Regione 2020/2022, annualità 2020 e 2021, la seguente variazione:
- nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020 e 2021, al Titolo 5, Tipologia 300, Categoria 01 e' iscritto lo stanziamento di euro 5.000.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidità all'ERSI per i Gestori del Servizio Idrico Integrato";
 - nello stato di previsione della spesa, al Titolo 3, Missione 11, Programma 01 e' autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 5.000.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Concessione crediti all'ERSI per i Gestori del Servizio Idrico Integrato".

Art. 6

(Disposizioni di semplificazione normativa e procedimentale)

- Per le finalità di cui all'articolo 1 e con lo scopo di contribuire a efficaci azioni di contrasto agli effetti negativi prodotti dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria, il presente articolo detta disposizioni tese a disciplinare la semplificazione normativa e procedimentale di competenza regionale, **ad esclusione delle disposizioni e procedure riguardanti l'attuazione del Piano di rientro sanitario.**
- Ai fini di cui la comma 1, entro il 30 settembre 2020, la Regione provvede alla ricognizione straordinaria di tutte le disposizioni regionali per le quali e' necessaria l'abrogazione espressa nel rispetto dei seguenti principi:

- a) identificazione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
 - b) identificazione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
 - c) esclusione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali o violazione di disposizioni statutarie, statali o europee;
 - d) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
 - e) esclusione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
 - f) esclusione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza regionale.
3. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'attività di ricognizione di cui al comma 2, e' sottoposta al Consiglio regionale una proposta di legge recante l'elenco delle disposizioni di legge regionale da abrogare.
 4. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un gruppo di lavoro tecnico.
 5. L'attività del gruppo di lavoro di cui al comma 4 deve essere indirizzata prioritariamente alla predisposizione di testi unici che possano semplificare i conseguenti procedimenti amministrativi.
 6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 3, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al capo II della legge regionale 10 ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013), sono ridotti alla meta'. Il mancato rispetto degli stessi e' misurato dall'Organismo Interno di Valutazione della Giunta e del Consiglio regionale ai fini della valutazione della prestazione individuale dei dirigenti responsabili dei procedimenti. La relazione annuale sul ciclo della performance della Giunta e del Consiglio regionale dovrà contenere specifica illustrazione della misurazione del rispetto dell'obiettivo di semplificazione di cui al presente comma. **Le disposizioni del presente comma non si applicano ai termini previsti dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).**
 7. Per i fondi strutturali, al fine del piu' efficace utilizzo delle risorse, la Giunta regionale, previa istruttoria dei competenti Dipartimenti, semplifica e snellisce, in linea con i Regolamenti (UE), le procedure di Gestione, di Controllo e di Rendicontazione, anche attraverso le opportune revisioni ai relativi Manuali.
 8. Per l'utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 e 2014-2020, la Giunta regionale al fine di agevolare un piu' efficace e celere utilizzo delle risorse e anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 97 del d.l. 18/2020, previa istruttoria del competente Dipartimento, stabilisce con atto amministrativo linee di indirizzo e semplificazione dei processi di erogazione delle risorse fissando un arco temporale motivato per l'applicazione delle semplificazioni. A tal fine, per contemperare l'esigenza di accelerare l'immissione di liquidita' nel sistema economico regionale con quella di garantire la correttezza e regolarita' delle spese, le linee di indirizzo devono prevedere la possibilita' di darsi luogo alle erogazioni di quote intermedie ai Soggetti attuatori dei progetti finanziati con l'FSC anche nelle more dei controlli di I livello.

Art. 9

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e zootecnia)

1. Alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materie di Usi civici e gestione delle terre civiche-Esercizio delle funzioni amministrative) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 dell'articolo 6 e' abrogato;
 - b) al comma 3 dell'articolo 16, dopo le parole "boschive e pascolive" sono inserite le seguenti "ai fini dello sviluppo locale, della gestione ecocompatibile del territorio montano, della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e che tenga conto della qualita' e del benessere degli animali";
 - c) dopo il comma 3 dell'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
 - "3-bis. I Comuni e gli enti gestori delle terre civiche ad utilizzazione pascoliva di cui all'articolo 15 adottano i seguenti criteri per l'assegnazione dell'uso civico di pascolo:
 - a) le terre civiche sono conferite, anche con durata pluriennale, prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 26 della legge 1766/1927 iscritti nel registro della popolazione residente da almeno 10 anni che abbiano un'azienda con presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale o ai comuni limitrofi;
 - b) nel caso in cui l'azienda assuma la forma giuridica di societa' di persone o societa' di capitali, il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) deve verificarsi in capo alla totalita' dei soci nel caso di societa' di persone e almeno due terzi delle quote societarie nel caso di societa' di capitali. Il codice aziendale di stalla deve essere unico, attribuito alla forma giuridica conferitaria e ricomprendere l'intera consistenza zootecnica;
 - c) per i soggetti di cui alla lettera a) puo' essere assicurata, compatibilmente con le disponibilita' di ogni singolo comune, una concessione annuale fino a un ettaro di terre civiche ad utilizzazione pascoliva per ogni 0,1 UBA immessa al pascolo; il canone annuale per il diritto di uso civico di pascolo non puo' superare quaranta euro per UBA;

- d) soddisfatta la domanda di concessione ai soggetti di cui alla lettera a), in caso di eccedenza l'assegnazione e' concessa ai residenti dei comuni limitrofi, poi a quelli della provincia, poi a quelli della regione, con le medesime procedure di concessione riservate ai soggetti di cui alla lettera a) e, successivamente, ad altri soggetti attraverso procedure di evidenza pubblica, con il criterio di cui all'articolo 73, lettera c) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato), previa individuazione del responsabile di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- 3-ter. Gli enti esponenziali delle collettivita' possono conferire i terreni pascolivi con modalita' sia collettiva con godimento promiscuo sia in forma singola."
2. Gli enti gestori di cui al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25/1988 adeguano i propri regolamenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di inadempienza trovano comunque applicazione le norme di cui al comma 1 del presente articolo cui i regolamenti non possono derogare.
3. Il Consiglio regionale, al fine di sostenere l'attivita' dello Zoo d'Abruzzo, che rappresenta un'attrazione per tutti gli studenti della regione, e' autorizzato ad acquistare biglietti di ingresso, da donare alle scuole elementari e medie della regione, per un importo complessivo di euro 12.000,00. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno allo Zoo d'Abruzzo" nell'ambito della missione 1, Programma 1, del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualita' 2020. La copertura finanziaria e' assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualita' 2020:
- a) Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 12.000,00;
- b) Missione 01, Programma 01, capitolo "Sostegno allo Zoo d'Abruzzo", in aumento di euro 12.000,00.
4. Alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicita' e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dell'articolo 20 le parole "la gestione transitoria" sono sostituite dalle parole "la gestione ordinaria dell'Ente, ferma restando la preventiva autorizzazione del Dipartimento competente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, per l'assunzione in via straordinaria di atti indifferibili e urgenti anche con riferimento alla nomina di un coordinatore da scegliere tra il personale con il piu' alto livello, nel caso di mancanza di un direttore o di figure dirigenziali da poter nominare direttore; i commissari sono altresì competenti";
- b) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:

"Art. 24-bis
(Disposizioni transitorie)

1. In caso di cessazione di uno dei revisori componenti il collegio dei revisori dei conti attualmente in carica, per scadenza del mandato o per altra causa, la Regione provvede alla sostituzione con le procedure di cui all'articolo 13. Il revisore nominato assume, alla scadenza del mandato degli altri componenti ovvero alla cessazione dal mandato dei medesimi per qualsiasi causa, il ruolo di revisore unico.
2. In caso di contestuale cessazione di due componenti del collegio di cui al comma 1, il revisore che resta in carica assume la funzione di revisore unico fino alla scadenza del mandato."
5. Alla legge regionale 24 agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" e del Consorzio Bonifica Nord "Bacino del Tronto - Tordino e Vomano") sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il titolo della legge e' sostituito dal seguente: "Disposizioni in favore dei Consorzi di Bonifica";
- b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Istituzione fondo di rotazione in favore dei Consorzi di Bonifica)

1. Al fine di sopperire alle esigenze finanziarie dei Consorzi di Bonifica derivanti, in via prevalente, da interventi di natura eccezionale causati da eventi naturali avversi, realizzati in favore del territorio e con finalita' di tutela dell'incolumita' pubblica e privata, nonche' per il pagamento di fatture liquidate o liquidabili, relative a lavori in concessione effettuati, da rendicontare al concedente, e' istituito un fondo di rotazione per complessivi euro 10.000.000,00.
2. Il fondo di cui al comma 1 si rende necessario anche per fare fronte alle necessita' di cassa derivanti da quanto previsto nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
3. L'erogazione delle risorse e' disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, corredata da una relazione che espliciti le ragioni della spesa, con indicazione del piano di rientro, di natura quinquennale.

4. L'erogazione e' concessa sotto forma di anticipazione da rimborsare a partire dall'anno 2020, secondo un piano di rientro finanziario.
5. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla gestione o manutenzione degli impianti irrigui o depurativi e alle altre infrastrutture gestite dai Consorzi di bonifica; in ogni caso non possono essere utilizzate per nuove spese di personale.";
- c) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Per le finalita' della presente legge sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica" con dotazione di euro 10.000.000,00 ed al Titolo 5, Tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica - reintroito somme" con dotazione di euro 10.000.000,00";
 - 2) il comma 3 e' abrogato;
 - 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. I Consorzi di Bonifica effettuano la contabilizzazione nel proprio bilancio del finanziamento concesso accendendo il debito verso la Regione Abruzzo, con una variazione del proprio bilancio da effettuare entro venti giorni dal ricevimento del trasferimento e contabilizzano i progressivi rimborsi.".
6. [Per le finalita' di cui all'articolo 1, i fondi rotativi istituiti ai sensi della legge regionale 23 luglio 2018, n. 17 (Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro - Istituzione fondo di rotazione) e della l.r. 29/2018, contabilizzati con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati trasferimenti definitivi a fondo perduto per cancellazione di crediti e sono contabilizzati tra i trasferimenti in conto capitale a favore degli Enti beneficiari; il relativo mandato di pagamento e' commutato in quietanza di entrata del bilancio della Regione con l'imputazione dell'entrata medesima tra le riscossioni di crediti. Le economie degli Enti beneficiari concorrono al miglioramento della situazione patrimoniale degli stessi e i relativi flussi finanziari programmati per i rimborsi sono destinati agli incrementi dei costi per far fronte all'emergenza sanitaria.]
7. Al fine di assicurare la copertura finanziaria al Regime di Aiuti di Stato n. SA.51931(2018/XA) per le attivita' di cui all'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015), l'autorizzazione di spesa disposta nel Capitolo 102400-3, Missione 16, Programma 01, Titolo 2, e' aumentata, con riferimento all'esercizio 2020, di euro 284.000,00.
8. Per far fronte agli oneri di cui al comma 7 e' apportata al bilancio di previsione 2020-2022 la seguente variazione compensativa di competenza e di cassa:
 - a) Capitolo 102419/articolo 1, Missione 01, Programma 12, Titolo 2, Macroaggregato 05 - Variazione in diminuzione euro 284.000,00;
 - b) Capitolo 102400/articolo 3, Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03 - Variazione in aumento euro 284.000,00.

Art. 10

(Disposizioni per accelerare i pagamenti della Regione e degli Enti affidatari di interventi a regia regionale)

1. Al fine di fronteggiare lo stato di difficolta' in cui versa l'economia regionale a seguito dell'emergenza sanitaria di cui al comma 1 dell'articolo 1, la Regione adotta misure volte ad accelerare i pagamenti dei debiti della Regione verso i propri fornitori nonche' di quelli afferenti alla gestione di programmi di interventi gestiti direttamente dalla Regione o affidati ad altri Enti in convenzione. **Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al settore sanitario e l'attuazione delle stesse non puo' in alcun modo compromettere o intaccare le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale.**
2. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata ad istituire un fondo rotativo, valido fino al 31 dicembre 2021 e per un importo di euro 20 milioni per la concessione di crediti, nella forma di anticipazione di liquidita', finalizzati:
 - a) al pagamento di imprese appaltatrici direttamente contrattualizzate con la Regione;
 - b) al pagamento da parte di enti ed organismi strumentali della Regione e di altri enti pubblici che siano soggetti attuatori per la realizzazione di programmi di investimento della Regione a seguito di apposita convenzione.
3. In caso di mancata disponibilita' di cassa necessaria allo scopo di cui al comma 2, la Giunta e' autorizzata alla stipula di una convenzione con un'articolazione del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, finalizzata all'utilizzo di strumenti di anticipazioni di liquidita', anche a mezzo di cessione di credito, utili allo scopo.
4. Sono esclusi dalla suddetta disposizione i debiti finanziati attraverso il ricorso a fondi strutturali europei.
5. Al fondo di cui al comma 2, lettera a) possono accedere le strutture della Giunta regionale che sono impossibilitate all'estinzione dei debiti nei confronti dei propri fornitori e delle ditte appaltatrici nei tempi previsti ed idonei a garantire la tempestivita' dei pagamenti in quanto in attesa di ricevere i relativi finanziamenti da parte di altri enti la cui erogazione e' subordinata alla verifica della eleggibilita' della spesa secondo i rispettivi regolamenti, ovvero per insufficienza, anche temporanea, di cassa.
6. Possono accedere al fondo di cui al comma 2, lettera b) gli enti affidatari di interventi nell'ambito di programmi di investimenti a regia regionale che sono impossibilitati al pagamento di stati di avanzamento:
 - a) per comprovata carenza di risorse;

- b) ovvero per l'impossibilita' di procedere all'estinzione dei debiti nei confronti dei propri fornitori e delle ditte appaltatrici nei tempi previsti ed idonei a garantire la tempestivita' dei pagamenti in quanto in attesa di ricevere i relativi finanziamenti da parte di altri enti la cui erogazione e' subordinata alla verifica della eleggibilita' della spesa secondo i rispettivi regolamenti.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 5, la concessione di crediti a breve termine e' concessa, senza oneri, dal dirigente affidatario del capitolo di spesa previa verifica:
- a) della rispondenza della fornitura alle fattispecie **di cui al comma 1**;
 - b) della avvenuta liquidazione tecnica della fattura attestante la corrispondenza dell'importo richiesto con il contratto stipulato con il fornitore e della presenza di tutta la documentazione richiesta per la verifica della eleggibilita' della spesa per i controlli eventualmente previsti ai fini della successiva rendicontazione, con eccezione del mandato di pagamento quietanzato.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 6, la concessione di crediti a breve termine e' concessa, senza oneri, dal dirigente affidatario del capitolo di spesa previa verifica:
- a) della rispondenza della fornitura alle fattispecie **di cui al comma 1**;
 - b) della avvenuta liquidazione tecnica della fattura attestante la corrispondenza dell'importo richiesto con il contratto stipulato con il fornitore da parte degli uffici del soggetto attuatore del programma a regia regionale;
 - c) dell'avvenuto invio di tutta la documentazione richiesta, qualora necessaria, per la verifica della eleggibilita' della spesa per i controlli eventualmente previsti ai fini della successiva rendicontazione;
 - d) di apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dall'organo di revisione dello stesso comprovante la carenza di disponibilita' liquide utili per l'estinzione del debito, tenuto conto dell'eventuale onerosita' per il ricorso ad alternative anticipazioni da parte di istituti bancari, ove possibili, e delle prioritarie necessita' di cassa per l'estinzione di debiti nei confronti dei dipendenti e di natura erariale, nonche' derivanti da piani finanziari di rientro in essere relativi a debiti pregressi;
 - e) della dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente con l'impegno a trasmettere, nel termine di venti giorni dal ricevimento delle somme anticipate a valere sul fondo, fattura quietanzata e completa di tutta la documentazione richiesta dalla convenzione in essere ai fini della prevista attivita' di rendicontazione.
9. Le fatture pagate attraverso il fondo di cui al comma 2, lettera b), debitamente quietanzate, sono presentate dagli enti competenti entro venti giorni dal relativo pagamento alla Regione ai fini della prevista attivita' di rendicontazione unitamente a tutta la occorrente documentazione prevista dalla convenzione. Il mancato rispetto dei termini comporta la sospensione di ogni ulteriore concessione di crediti fino all'avvenuto invio della documentazione ed il pagamento degli interessi legali calcolati sulla somma da rendicontare per i giorni di ritardo successivi ai venti giorni dall'avvenuto pagamento.
10. Le strutture della Giunta competenti per materia preposte alla gestione diretta degli interventi ovvero indiretta nel caso di convenzione con altro ente, provvedono all'adozione dei relativi provvedimenti, attuativi del presente articolo, entro dieci giorni dalla richiesta; la mancata adozione dei provvedimenti entro il termine e' considerata, dall'Organismo Interno di Valutazione, ai fini della misurazione della prestazione dirigenziale nell'ambito del ciclo della performance.
11. [Al fine di accelerare gli atti nei controlli di primo livello, di tutti gli interventi ove questi sono previsti, propedeutici ai pagamenti di competenza regionale, i funzionari regionali o gli incaricati esterni a qualunque titolo non devono effettuare, in via ordinaria, il riscontro di legittimita' di attivita' poste in essere da altre pubbliche amministrazioni nell'ambito del programma oggetto di finanziamento.]
12. La Giunta regionale per le finalita' di cui al presente articolo adotta gli atti organizzativi e di gestione del personale necessari e conseguenti alle sue finalita'.
13. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui ai commi 1 e 2 al bilancio di previsione 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
- a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, e' iscritto lo stanziamento di euro 20.000.000,00, sul capitolo 43616.1 denominato: "Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidita'" allocato al Titolo 5 - Tipologia 300 - Categoria 01;
 - b) nello stato di previsione della spesa e' correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 20.000.000,00, sul capitolo 153601.1 denominato "Concessione crediti" allocato al Titolo 3 - Missione 11 - Programma 01.
14. Agli oneri per il funzionamento del fondo di cui al comma 2, qualora attivato non ricorrendo alla giacenza di cassa disponibile della Regione, quantificati per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021 in euro 100.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento della Missione 50, Programma 01 del bilancio della regione relativo al triennio 2020/2022.

Art. 12

(Emergenza Coronavirus)

1. Le entrate derivanti dalle donazioni effettuate in favore della Regione Abruzzo sul codice IBAN IT 48 V 05387 12917 000000040300 o su altro conto corrente appositamente dedicato, quali erogazioni liberali per l'emergenza Coronavirus, sono destinate agli interventi posti in essere dalla Protezione civile per l'emergenza sanitaria.

2. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, e' iscritto lo stanziamento di euro 1.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione ed iscrizione 35052.1, denominato: "Raccolta fondi per interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Coronavirus in Abruzzo" allocato al Titolo 3 - Tipologia 500 - Categoria 99.
3. Nello stato di previsione della spesa e' correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento vincolato di euro 1.000.000,00 suddiviso su due capitoli di nuova istituzione ed iscrizione nei termini che seguono:
 - a) 151315.1 denominato "Fondi per la Protezione civile per fronteggiare l'emergenza sanitaria correlata al Coronavirus in Abruzzo - Spesa corrente" allocato al Titolo 1 - Missione 11 - Programma 01, per euro 200.000,00;
 - b) 152193.1 denominato "Fondi per la Protezione civile per fronteggiare l'emergenza sanitaria correlata al Coronavirus in Abruzzo - Spesa in conto capitale" allocato al Titolo 2 - Missione 11 - Programma 01, per euro 800.000,00.
4. Lo stanziamento iscritto nella spesa puo' essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata. In caso di maggior accertamento dell'entrata di cui al comma 2, la Giunta regionale, nel rispetto della destinazione prevista dal comma 1, e' autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le necessarie variazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Al fine di rendere immediatamente disponibili le risorse finanziarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 in atto, nelle more dei trasferimenti statali sulla contabilita' speciale appositamente istituita (n. 6194), e' autorizzata, in attuazione delle OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 e OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020 o di altre OCDPC che dovessero essere emesse, l'apertura di una concessione di crediti a favore della Struttura di Missione per il superamento delle emergenze di Protezione Civile (S.M.E.A.) nel limite massimo di euro 15 milioni. Detto importo ricomprende quanto gia' previsto nella delibera di Giunta regionale n. 138/2020 e nella delibera di Giunta regionale. 158/2020.
6. La Struttura di Missione per il superamento delle emergenze di Protezione Civile (S.M.E.A.) provvede a riversare al bilancio regionale le somme concesse ottenuta la disponibilita' delle risorse statali nel termine di 15 giorni e comunque entro e non oltre la chiusura dell'esercizio in corso.
7. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al comma 6 al bilancio di previsione 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, e' iscritto lo stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 15.000.000,00 nel Titolo 5 - Tipologia 200 - Categoria 01 ;
 - b) nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2020 e' correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 15.000.000,00 nel Titolo 3 - Missione 11 - Programma 01.
8. Il direttore del Dipartimento Territorio ed Ambiente, di volta in volta, verificato il rispetto delle ipotesi di cui al comma 5, previa richiesta del dirigente della struttura di Missione per il superamento delle emergenze di Protezione Civile (S.M.E.A.) che contestualmente si impegna al rispetto dei termini di restituzione di cui al comma 6, e' autorizzato a trasferire le risorse.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del d.lgs. 118/2011, e' autorizzata, nelle more dell'approvazione del rendiconto 2019, la reiscrizione di quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione 2019 nel limite previsto dai commi 897, 898 e 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e precisamente nell'importo di **euro 197.042.459,30**. A tal fine nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale 2020/2022, esercizio 2020, sono apportate le seguenti variazioni di sola competenza:
 - a) in aumento parte Entrata: Titolo 0 - Tipologia 000 - Categoria 01 (capitolo 10.1 che assume la seguente ridenominazione "Avanzo presunto al termine dell'esercizio precedente vincolato") per **euro 197.042.459,30**;
 - b) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 03, per **euro 197.042.459,30**.
10. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le variazioni di cui al comma 9 necessarie ai fini della gestione delle quote vincolate ed accantonate mediante modifica ed integrazione al bilancio finanziario gestionale 2020/2022.

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 3 (Contributi e indennizzi)

1. La Regione, per le finalita' di cui all'articolo 1, concede ai titolari degli esercizi turistici, commerciali, artigianali, industriali ed ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, un contributo per sostenere le spese per i contratti di locazione immobiliare, le cui attivita' sono rimaste sospese nel periodo marzo-aprile 2020 in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria.

2. Il contributo massimo concedibile per ogni singolo beneficiario e' di euro 3.000,00 complessivi e non puo' superare l'importo versato per le spese di locazione, detratto il credito d'imposta eventualmente fruito in virtu' dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in relazione all'emergenza economica e sanitaria.
3. Ai titolari degli esercizi turistici, commerciali, artigianali, industriali, ed ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, che hanno sospeso ogni attivita' nel periodo marzo-aprile 2020 e che non siano titolari di un contratto di locazione, e' concesso un indennizzo forfettario di euro 1.000,00 in relazione al periodo di inattivita'.
4. La Giunta regionale, entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, termini e modalita' per la concessione dei contributi, nonche' le relative modalita' di rendicontazione e controllo nelle forme maggiormente semplificate previste dai programmi operativi regionali di gestione dei fondi strutturali europei. L'istruttoria delle pratiche e' effettuata dal Dipartimento Risorse della Giunta regionale.
5. La Regione, per le finalita' indicate al comma 1 dell'articolo 1, contribuisce altresì a sostenere le spese di funzionamento dei soggetti che operano nel settore dell'istruzione con finalita' pubblica, limitatamente ai servizi educativi per l'infanzia autorizzati e alle scuole per l'infanzia paritarie di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), le cui attivita' non ricadono nell'ambito di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato ai sensi del paragrafo 2.5 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).
6. Per gli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 5 e per le sole spese ivi indicate, la Regione concede, per ciascun operatore, un contributo per la copertura delle spese relative al periodo compreso **da marzo ad agosto 2020** che non possono essere coperte a causa del mancato incasso da rette derivante dalla sospensione delle attivita' in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria; il contributo e' concesso a ciascun operatore nel limite massimo di euro 150,00 per ogni bambino iscritto nell'anno scolastico 2019-2020 in ciascuna scuola.
7. La Regione, al fine di sostenere le spese di locazione degli studenti fuori sede, residenti in Abruzzo alla data del 31 gennaio 2020 e regolarmente iscritti presso un istituto di istruzione superiore, eroga un contributo una tantum di euro 1.000,00, per il periodo di marzo, aprile e maggio 2020, per ogni studente che ne fa richiesta, secondo le modalita' e i requisiti descritti al comma 8.
8. La concessione del contributo di cui al comma 7 avviene con prioritá per i redditi piu' bassi sulla scorta del certificato ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); i soggetti beneficiari presentano in allegato alla domanda la seguente documentazione:
 - a) copia del contratto di locazione con protocollo di avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
 - b) certificato ISEE;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovante la rilevante riduzione del reddito familiare a causa dell'emergenza sanitaria e la mancata percezione di analogo contributo o borsa di studio da parte di altri enti.
9. La Giunta regionale, entro e non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce ulteriori criteri, termini e modalita' per la concessione dei contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, nonche' le relative modalita' di rendicontazione e controllo nelle forme maggiormente semplificate previste dai programmi operativi regionali di gestione dei fondi strutturali europei. L'istruttoria delle pratiche e' effettuata dal Dipartimento Lavoro e Sociale della Giunta regionale.
10. La Giunta regionale, per il tramite dei Dipartimenti competenti, predisporre una relazione sull'attuazione delle misure straordinarie e di sostegno previste dalla presente legge. La relazione, da presentare alla Commissione consiliare permanente competente per materia e da pubblicare sul portale istituzionale della Regione, e' predisposta entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
11. La relazione, elaborata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed aggiornata con cadenza mensile, deve contenere i seguenti dati, suddivisi per Provincia e per singolo Comune:
 - a) numero di domande presentate, domande ammesse, domande respinte, domande finanziate;
 - b) importi dei contributi gia' erogati e da erogare;
 - c) indicazione delle tempistiche minime, medie e massime per l'erogazione dei contributi.
12. La relazione di cui ai commi 10 e 11 e' realizzata anche per l'attuazione delle misure di sostegno previste nella legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); a tal fine la relazione riporta anche i dati relativi all'attuazione di dette misure.
13. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), la Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, concede **ai Centri Diurni non accreditati che operano all'interno degli Enti d'Ambito distrettuali sociali da almeno 3 anni**, agli Enti e alle associazioni di promozione sociale che operano sul territorio abruzzese un contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento per lo svolgimento di attivita' non economica.

14. Il contributo di cui al comma 13 e' concesso a supporto delle spese effettuate a far data dal 19 marzo e fino al 30 maggio 2020, mediante quietanza di pagamento di quanto sostenuto, entro il limite massimo di euro 2.000,00 ciascuna.
15. La Giunta regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla stipula delle convenzioni con i soggetti preposti ai controlli su quanto dichiarato dai soggetti che richiedono le misure di sostegno previste dalla presente legge.

Art. 6

(Contributo per l'acquisto di beni di prima necessita')

1. La dotazione finanziaria del contributo per l'acquisto di beni di prima necessita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r. 9/2020, e' incrementata di un ulteriore stanziamento pari a euro 7.000.000,00 destinati ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale per effetto dell'emergenza Covid-19 che siano in possesso dei requisiti di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 193/2020.
2. La spesa di cui al comma 1 pari a euro 7.000.000,00 trova copertura nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge, **come previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2020, n. 312 (Misure di contrasto degli effetti economici causati dall'emergenza da COVID-19. Ricognizione risorse rinvenienti dalla programmazione delle risorse FSC 2007-2013 e 2014-2020. Atto di riprogrammazione per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 9/2020 e dell'art. 6, commi 1 e 2 della legge regionale n. 10/2020).**

Art. 29

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 16 della presente legge, quantificati in euro 19.366.371,00, si provvede con le risorse iscritte nel bilancio regionale 2020/2022, attraverso la riprogrammazione dei fondi relativi al POR-FESR Abruzzo 2014-2020, di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 9/2020 e nei limiti consentiti dalle disposizioni contenute nei pacchetti di modifica dei regolamenti europei sui Fondi strutturali nell'ambito dell'iniziativa d'investimento di risposta al Coronavirus - CRII.
2. La Giunta regionale e le relative strutture competenti provvedono agli adempimenti previsti al comma 1, nei termini dallo stesso stabiliti, finalizzando la quota complessiva di euro 19.366.371,00 per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 16 della presente legge. L'utilizzo delle risorse e' subordinato all'espletamento della procedura di riprogrammazione.
3. Per le finalita' di cui agli articoli 2, 3 e 16 della presente legge sono anche destinate le eventuali somme rinvenienti, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2019, dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 109, comma 1-ter e nell'articolo 111, comma 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), cosi' come convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. La Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del rendiconto e della eventuale quantificazione delle somme di cui al comma 3, procede entro 30 giorni [dall'approvazione della legge del rendiconto 2019], nei limiti di 10 milioni di euro con riferimento alle eventuali somme rinvenienti dalle operazioni di cui all'articolo 109, comma 1-ter ed euro 10 milioni per quelle eventualmente derivanti da attivita' di cui all'articolo 111, comma 4-bis, del d.l. 18/2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con apposita variazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis del d.l. 18/2020 cosi' come convertito con legge 27/2020.

Art. 30

(Clausola di salvaguardia)

1. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 29 e degli articoli: 5; 6; 8; 9, comma 5; 12; 13; 14, comma 3, lettera c); 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 e 27, comma 8, lettera a), per le finalita' ivi indicate, e' subordinato all'espletamento delle procedure di riprogrammazione **e nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 241 e 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).**
 2. L'autorizzazione delle relative spese e' consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate.
- 2-bis. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei Fondi strutturali di investimento europei (SIE) disposta dalla presente legge sono escluse le somme destinate a qualsiasi titolo al funzionamento ed al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.**

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale del 9

luglio 2020 n.16 "Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione commesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni" sono i seguenti:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Articolo 46

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
 - a) data e il luogo di nascita;
 - b) residenza;
 - c) cittadinanza;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 - f) stato di famiglia;
 - g) esistenza in vita;
 - h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 - i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - l) appartenenza a ordini professionali;
 - m) titolo di studio, esami sostenuti;
 - n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 - o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
 - p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 - q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
 - r) stato di disoccupazione;
 - s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
 - t) qualità di studente;
 - u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
 - aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - cc) qualità di vivenza a carico;
 - dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 - ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47

(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004 N. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Articolo 146
(Autorizzazione)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto e' preordinata alla verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione e' efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed e' reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Puo' tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche' di garantire la differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonche' con una proposta di provvedimento, e da comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilita' paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita' dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformita'.
9. *[PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164]. [PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164].* Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere,

- l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.
 11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
 12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
 13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
 14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.
 15. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106].
 16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 241

(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19)

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione.

Art. 242

(Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19)

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia COVID-19.
2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.

3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1.
4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more di sottoposizione all'approvazione in CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse a valere nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale.
5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al comma 2.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse.
7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007, N. 32

Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Art. 4**(Autorizzazione all'esercizio)**

1. Le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 3 per procedere all'avvio delle attività presentano al Comune territorialmente competente domanda di autorizzazione all'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione del personale definiti dal vigente Manuale di Autorizzazione, verificati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. La domanda indica la tipologia delle attività sanitarie di cui è richiesto l'esercizio. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, il Comune ne trasmette copia al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.
2. Il Comune adotta il provvedimento di autorizzazione all'esercizio entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione del parere, se positivo, di cui al comma 1, e ne trasmette copia al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente e alla Regione, che cura l'aggiornamento dell'elenco delle strutture autorizzate anche nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 6, della presente legge.
3. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio indica:
 - a) i dati anagrafici del soggetto se il richiedente è una persona fisica;
 - b) la sede e la denominazione sociale se il richiedente è un ente di diritto pubblico;
 - c) la sede e la ragione sociale se il richiedente è una società;
 - d) la tipologia delle attività sanitarie o socio-sanitarie autorizzate di cui all'articolo 2 della presente legge, con specifica indicazione delle discipline specialistiche nel caso di ambulatori o poliambulatori di specialistica medica e/o chirurgica e presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;
 - e) la capacità ricettiva autorizzata, espressa in termini di numero di posti letto per le strutture di ricovero o di tipo residenziale o semiresidenziale, distinta per discipline specialistiche;
 - f) le eventuali prescrizioni condizionanti l'applicazione, anche con riguardo alle esigenze in materia urbanistica ed edilizia;
 - g) i dati anagrafici ed i titoli del Direttore sanitario di cui all'articolo 5-bis.
4. La struttura comunica tempestivamente al Comune e al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competenti ed alla Regione:
 - a) la sostituzione, temporanea o definitiva, del Direttore sanitario di cui all'articolo 5-bis;
 - b) la cessazione dell'attività;

- c) la sospensione dell'attività per un periodo superiore a sessanta giorni.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 23

Testo unico in materia di commercio.

Art. 81
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo si intende per:

- a) commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
- b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- c) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
- e) posteggio isolato o fuori mercato, uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
- f) mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- g) mercato riservato agli imprenditori agricoli, il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonché le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata;
- h) imprenditori agricoli, i soggetti che, in forma singola o associata, esercitano una delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che risultino iscritti al registro delle imprese di cui alla legge 580/1993;
- i) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'hobbismo, l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
- l) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- m) fiera promozionale, le manifestazioni fieristiche di carattere straordinario finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche;
- n) presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato anche se non ha svolto l'attività;
- o) spunta, l'assegnazione temporanea di un posteggio, occasionalmente libero, in un mercato o in una fiera;
- p) mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- q) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il commercio su aree pubbliche e per l'artigianato, le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale per il settore del commercio su aree pubbliche e per il settore dell'artigianato;
- r) mercato specializzato, il mercato in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
- s) fiera specializzata, la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa.



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 17

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 30/2 del 23.6.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020 N. 17

Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 09/07/2020 16:07:56



Consiglio regionale

Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo)

Art. 1

(Modifiche all'art. 2 della l.r. 6/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo) le parole "la Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca (di seguito denominata "Direzione Agricoltura")" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento Agricoltura".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2008 è inserito il seguente:
"1 bis. Nell'ambito del registro di cui al comma 1, anche ai fini dell'avvio delle procedure per la richiesta di inserimento nel registro di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, è prevista la sezione denominata "Paesaggi Olivetati Storici", in cui sono iscritte le formazioni di ulivo che caratterizzano il paesaggio rurale. In questa categoria sono inseriti gli oliveti che svolgono funzioni ambientali, paesaggistiche e storico-culturali cui assolve la specie o che costituiscono un sistema produttivo da salvaguardare."
3. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della l.r. 6/2008 le parole "la Direzione Agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento Agricoltura".

Art. 2

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 6/2008)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008 è sostituita dalla seguente:
"a) sia accertata la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili."
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008 le parole "alla Direzione Agricoltura" sono sostituite dalle seguenti "al Dipartimento Agricoltura".
3. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008 le parole "La Direzione Agricoltura" sono sostituite dalle seguenti "Il Dipartimento Agricoltura".
4. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008 le parole "dalla Direzione Agricoltura" sono sostituite dalle seguenti "dal Dipartimento Agricoltura".

Art. 3

(Modifiche all'art. 5 della l.r. 6/2008)

1. All'articolo 5 della l.r. 6/2008, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

2

"1 bis. La cessione delle piante di olivo può essere effettuata solo nei casi previsti dall'articolo 65 punto 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

1 ter. Lo spostamento delle piante di olivo autorizzate ai sensi dell'articolo 4 comma 1 nell'ambito dello stesso appezzamento non è considerato movimentazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 12 del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana).".

Art. 4

(Modifiche all'art. 6 della l.r. 6/2008)

1. All'articolo 6 della l.r. 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 6, le parole "della Direzione Agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "del Dipartimento Agricoltura";
 - b) alla lettera b) del comma 6, le parole "il Servizio fitosanitario regionale dell'ARSSA" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento Agricoltura";
 - c) al comma 8, le parole "Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo rurale Alimentazione Caccia e Pesca" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento Agricoltura".

Art. 5

(Modifica all'art. 7 della l.r. 6/2008)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 6/2008 è abrogato.

Art. 6

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 11 e 12 della l.r. 6/2008 sono abrogati.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione.

3

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 30/2 del 23.6.2020, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

VT/AM/cm

Firmato digitalmente da
Lorenzo Sospiri
Data: 2020.06.26
09:10:47 +02'00'

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:09/07/2020 16:08:24



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA DEL 9 LUGLIO 2020 N. 17

"Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2008, N. 6

Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione.
Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo.

Art. 2

(Registro degli Alberi monumentali di Olivo)

1. E' istituito, presso il **Dipartimento Agricoltura**, il "Registro degli alberi monumentali di olivo" della Regione Abruzzo, nel quale sono iscritti gli olivi adulti che, anche in esemplari isolati, per età, forma, dimensioni, rarità, valenza culturale, storica, geografica o per una specifica connessione con un manufatto, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio.
- 1-bis. Nell'ambito del registro di cui al comma 1, anche ai fini dell'avvio delle procedure per la richiesta di inserimento nel registro di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, è prevista la sezione denominata "Paesaggi Olivetati Storici", in cui sono iscritte le formazioni di ulivo che caratterizzano il paesaggio rurale. In questa categoria sono inseriti gli oliveti che svolgono funzioni ambientali, paesaggistiche e storico-culturali cui assolve la specie o che costituiscono un sistema produttivo da salvaguardare.**
2. All'istituzione e all'aggiornamento del Registro provvede il **Dipartimento Agricoltura**, su segnalazione degli Enti pubblici regionali, provinciali, comunali, delle Associazioni ambientaliste e di singoli privati.
3. Per l'istituzione del Registro, il **Dipartimento Agricoltura** definisce uno specifico progetto per il primo censimento delle piante monumentali esistenti, procedendo all'affidamento dello stesso attraverso procedure ad evidenza pubblica. Alla copertura finanziaria del relativo onere quantificato in euro 200.000,00 (duecentomila) si fa fronte per l'anno 2008 con la disponibilità iscritta nell'ambito della U.P.B. 07.02.003, capitolo n. 102489 della spesa del bilancio regionale.

Art. 4

(Disciplina autorizzatoria per l'abbattimento e l'espianto)

1. I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al **Dipartimento Agricoltura** l'autorizzazione all'espianto o all'abbattimento di piante adulte di olivo, quando ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) **sia accertata la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;**
 - b) sia riconosciuta l'eccessiva fittezza dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;
 - c) sia riconosciuta indispensabile la rimozione per:
 - 1) realizzazione di opere di pubblica utilità;
 - 2) realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
 - 3) necessità di costruzione di fabbricati destinati a civile abitazione.
2. **Il Dipartimento Agricoltura**, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposita autorizzazione, riguardante l'espianto o l'abbattimento delle piante di olivo.
3. Sono fatte salve le norme fitosanitarie o i vincoli e le norme regolamentari specifici, finalizzate alla conservazione del paesaggio e della qualità ambientale.
4. Qualora gli organi preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 individuino esemplari di particolare pregio e monumentalità, possono disporre, oltre che il mantenimento nei siti di origine, l'adozione di opportune pratiche colturali o terapeutiche per la rigenerazione degli stessi, di concerto con il Servizio Fitosanitario Regionale.
5. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentito il solo abbattimento di un numero massimo di tre esemplari in stato di deperimento per anno, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'Ufficio competente e secondo le modalità disposte dal **Dipartimento Agricoltura**.

Art. 5

(Cessioni e spostamenti)

1. I proprietari delle piante autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge possono:
 - a) cedere piante di olivo adulto a proprietari terrieri nell'ambito del territorio regionale e ad aziende vivaistiche autorizzate ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali);
 - b) trapiantare le piante di olivo adulte in altro terreno della stessa proprietà o della proprietà di parenti e affini fino al terzo grado.
 2. L'azienda vivaista interessata all'acquisizione delle piante di olivo ai sensi dell'art. 19 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 214/2005, deve presentare al competente Servizio fitosanitario regionale richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante, controfirmata dall'agricoltore interessato, nonché copia della preventiva autorizzazione all'espianto o all'abbattimento.
 3. Analoga richiesta deve essere prodotta dal proprietario che intende trapiantare le piante di olivo in altro terreno di sua proprietà, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada; medesima richiesta deve essere prodotta dai proprietari terrieri di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
 4. Il Servizio fitosanitario regionale, effettuati gli opportuni accertamenti sanitari ove ritenuto opportuno, e constatata la conformità di quanto dichiarato ai casi previsti dalla normativa, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante.
 5. Al fine di fornire garanzie agli acquirenti in relazione allo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l'obbligo di ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di olivo per almeno un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro di carico-scarico, vidimato dal Servizio fitosanitario della Regione Abruzzo, delle piante di olivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.
- 1-bis. La cessione delle piante di olivo può essere effettuata solo nei casi previsti dall'articolo 65 punto 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.**
- 1-ter. Lo spostamento delle piante di olivo autorizzate ai sensi dell'articolo 4 comma 1 nell'ambito dello stesso appezzamento non è considerato movimentazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 12 del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana).**

Art. 6
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque abbatte o espianta alberi di olivo adulto senza aver chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 (cinquecento) ad € 3.000,00 (tremila) per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di € 20.000,00 (ventimila).
2. Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 (duemilacinquecento) ad € 15.000,00 (quindicimila) a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.
3. Il vivaista nonché i soggetti individuati dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 che acquisiscono piante adulte di olivo provenienti dal territorio della Regione Abruzzo in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 (duemilacinquecento) ad € 15.000,00 (quindicimila) a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.
4. Chiunque trasporta piante adulte di olivo nell'ambito della stessa proprietà in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 4, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 (cento) ad € 600,00 (seicento).
5. Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 5, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa da € 500,00 (cinquecento) a € 3.000,00 (tremila).
6. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative e del contenzioso connesso è della Regione Abruzzo che la esercita attraverso:
 - a) il Servizio competente del **Dipartimento Agricoltura**, nei casi di abbattimento senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2;
 - b) il **Dipartimento Agricoltura**, nei casi di trasferimento di piante di olivo adulto senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 5, comma 4.Gli stessi Servizi sono competenti a ricevere verbali e scritti difensivi, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, nonché alla costituzione in giudizio davanti al giudice, alla messa in ruolo per il recupero della somma dovuta come titolo di sanzione amministrativa, ed ogni altro atto connesso.
7. I proventi derivanti dalle predette sanzioni amministrative confluiscono sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 35016 - U.P.B. 03.05.001 denominato: Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali nel comparto agricoltura.
8. La Giunta regionale, **Dipartimento Agricoltura**, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge provvede ad emanare direttive per la sua applicazione.
9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24.11.1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni.
10. Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 7
(Vigilanza)

1. Al fine di tutelare il patrimonio olivicolo regionale da manomissioni, danneggiamenti e tagli abusivi, la vigilanza è affidata al personale dei comuni, delle province e degli uffici regionali preposti a compiti di controllo.
2. [A tal fine i dipendenti degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura con qualifica pari o superiore a C1 e gli Ispettori Fitosanitari nell'esercizio delle attribuzioni svolgono le funzioni di Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 cpp.]

Art. 11
(Riprogrammazione di somme)

- [1. Al fine di consentire, con le modalità previste dall'art. 19, comma 4, della L.R. 30 aprile 1997, n. 53, la realizzazione degli interventi di cui alla delibera della Giunta regionale n. 70/P del 29 gennaio 2008, si provvede a riprogrammare le somme di cui alla citata deliberazione mediante variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2008, con iscrizione sul cap. 102489 - U.P.B. 07.02.003 (codice SIOPE 02.03.02.2323) denominato "Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare - L.R. 30.05.1997, n. 53".]

Art. 12
(Integrazione all'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 (legge finanziaria regionale 2008))

- [1. Dopo il comma 33, dell'art. 1, della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 è inserito il seguente comma:
"33-bis). Ai fini di cui ai commi 31 e 33, è istituito un nuovo capitolo di spesa denominato "Finanziamenti straordinari ai Consorzi di Bonifica regionali per far fronte alle maggiori spese derivanti da situazioni eccezionali di emergenza idrica".]



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 18

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 30/3 del 23.6.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020 N. 18

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 09/07/2020 16:08:45



Consiglio regionale

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 28/2017)

1. L'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Comitato consultivo regionale per la pesca)

1. Il Comitato Consultivo Regionale per la Pesca (di seguito Comitato) svolge funzioni consultive e propositive in materia di difesa degli ambienti acquatici e di gestione della fauna ittica.
2. Il Comitato formula proposte alla Giunta regionale per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici.
3. Il Comitato è composto da:
 - a) Assessore regionale competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - b) un esperto in gestione della fauna ittica e della pesca nominato dalla Regione;
 - c) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;
 - d) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta dalla Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
 - e) un rappresentante designato dalle associazioni piscicoltori operanti in Abruzzo;
 - f) un tecnico in rappresentanza dell'ARTA Abruzzo;
 - g) il Dirigente del Servizio regionale competente in materia o suo delegato;
 - h) un dipendente della competente struttura regionale con funzioni di segretario del Comitato.
4. Partecipano alle riunioni del Comitato in qualità di invitati permanenti:
 - a) un rappresentante designato dagli Enti di gestione dei parchi nazionali presenti sul territorio regionale;
 - b) un rappresentante designato dagli Enti di gestione dei parchi e delle riserve regionali abruzzesi;
 - c) un rappresentante designato dai Consorzi di Bonifica dell'Abruzzo;
 - d) un rappresentante di ENEL GEM dell'Abruzzo;
 - e) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale;
 - f) un rappresentante di ognuna delle Autorità di bacino distrettuali competenti sul territorio abruzzese.
5. Il presidente convoca il Comitato almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti di cui al comma 3.

6. Il Comitato resta in carica per la durata della Legislatura regionale.
7. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, né per gettoni di presenza, né per rimborso spese."

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della l.r. 28/2017)

1. All'articolo 8 della l.r. 28/2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) al comma 2 le parole "in centri ittiogenici" sono sostituite dalle seguenti ",con il supporto del Laboratorio, dalla Regione presso il proprio centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I) dell'Aquila. I proventi della vendita a terzi del materiale ittico prodotto sono vincolati al reimpiego presso il Centro stesso. Parimenti vincolate al Centro sono le risorse acquisite dalla Regione dai concessionari di derivazione delle acque dai fiumi per l'assolvimento di obblighi ittiogenici";
 - b) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - 1) la parola "introduzione" è sostituita dalle seguenti: "immissione e la reimmissione";
 - 2) le parole "all'articolo 12, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica)" sono sostituite con le parole "all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i.";
 - c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. La Regione può autorizzare l'immissione o la cattura di specie ittiche al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo. I risultati dei campionamenti e delle catture sono fatti pervenire alla Regione, che li utilizza per le finalità connesse all'aggiornamento della Carta ittica regionale.

5 ter. Se dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali derivano turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.

5 quater. I Consorzi di Bonifica e le società di gestione degli invasi effettuano variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico previa comunicazione alla Regione. Le operazioni sono svolte con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico, favorendo il recupero ed il successivo trasferimento, fatte salve le esigenze connesse alla

3

sicurezza idraulica. Per tali attività il Consorzio di Bonifica o la società di gestione dell'invaso può avvalersi delle associazioni piscatorie."

Art. 3

(Integrazione all'art. 13 della l.r. 28/2017)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 28/2017 dopo le parole "anno successivo" sono inserite le seguenti: "nel quale sono riportate anche le giornate di riposo biologico e i periodi di chiusura alla pesca".

Art. 4

(Modifiche ed integrazioni all'art. 20 della l.r. 28/2017)

1. All'articolo 20 della l.r. 28/2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per effettuare la pesca dilettantistico-sportiva in tutte le acque di categoria A della regione è obbligatorio anche il tesserino segnacature, avente validità annuale, rilasciato dalla Regione in collaborazione con enti territoriali e anche attraverso le associazioni piscatorie di cui all'articolo 4 o altri soggetti autorizzati, quali esercizi commerciali o centri turistici.";
 - b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Sul tesserino regionale segnacature il pescatore indica, prima di iniziare l'attività piscatoria, la giornata di pesca, l'eventuale scelta di pesca particolare (no kill - zona trofeo). Sono inoltre riportate sul tesserino le catture effettuate senza rilascio.";
 - c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7 bis. I concorrenti provenienti da altre Regioni ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva di interesse nazionale regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino segna catture.";
 - d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il tesserino segnacature è rilasciato annualmente previa riconsegna del precedente entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla consegna.";
 - e) al comma 12 dopo le parole "sessantacinquesimo anno di età" sono inserite le seguenti "e i cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini europei ed i cittadini dei Paesi terzi, presenti in Italia per motivi turistici".

Art. 5

(Modifiche ed integrazioni all'art. 24 della l.r. 28/2017)

1. All'articolo 24 della l.r. 28/2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. È vietato collocare reti e apparecchi di pesca non consentiti attraverso i fiumi o altri corpi idrici.";
 - b) al comma 15 dopo la parola "pesci" sono inserite le seguenti ", rifiuti".

4

Art. 6

(Modifica all'art. 30 della l.r. 28/2017)

1. Alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 28/2017, le parole "di pesca" sono soppresse.

Art. 7

(Disposizioni attuative)

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 della l.r. 28/2017 è istituito dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 30/3 del 23.6.2020, ha approvato la presente legge.

VT/AM/cm

IL PRESIDENTE

Lorenzo Sospiri
Firmato digitalmente da
Lorenzo Sospiri
Data: 2020.06.26
10:10:42 +02'00'

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:09/07/2020 16:09:14



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA DEL 9 LUGLIO 2020 N. 18
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca
nelle acque interne)"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2017, N. 28

Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.

Art. 8

(Interventi di carattere gestionale e divieti)

1. Per gestire la fauna ittica, anche attraverso immissioni e prelievi di materiale ittico, la Regione, nelle acque regionali, per il tramite del Laboratorio, immette il materiale ittico per il ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittogenici. Il materiale deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie).
2. Le attività di riproduzione e allevamento di esemplari appartenenti a particolari specie autoctone destinate al ripopolamento, mirate al mantenimento della loro originalità e della variabilità genetica, sono svolte, **con il supporto del Laboratorio, dalla Regione presso il proprio centro ittogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I.) dell'Aquila. I proventi della vendita a terzi del materiale ittico prodotto sono vincolati al reimpiego presso il Centro stesso. Parimenti vincolate al Centro sono le risorse acquisite dalla Regione dai concessionari di derivazione delle acque dai fiumi per l'assolvimento di obblighi ittogenici.**
3. La Regione per il tramite del Laboratorio e i titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico supportano le attività di ripopolamento nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale. E' vietata l'introduzione di esemplari di specie ittiche in qualsiasi ambiente acquatico in mancanza di autorizzazione da parte della Regione.
4. E' vietata l'**immissione e la reimmissione** nelle acque della regione di qualsiasi specie alloctona, così come previsto **all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i.**
5. La Regione si riserva la possibilità di vietare la pesca in concomitanza con lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, se la pesca può pregiudicare o condizionare il buon esito delle attività medesime.

- 5-bis. La Regione può autorizzare l'immissione o la cattura di specie ittiche al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo. I risultati dei campionamenti e delle catture sono fatti pervenire alla Regione, che li utilizza per le finalità connesse all'aggiornamento della Carta ittica regionale.
- 5-ter. Se dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali derivano turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.
- 5-quater. I Consorzi di Bonifica e le società di gestione degli invasi effettuano variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico previa comunicazione alla Regione. Le operazioni sono svolte con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico, favorendo il recupero ed il successivo trasferimento, fatte salve le esigenze connesse alla sicurezza idraulica. Per tali attività il Consorzio di Bonifica o la società di gestione dell'invaso può avvalersi delle associazioni piscatorie.

Art. 13

(Diritti esclusivi di pesca)

1. I diritti esclusivi di pesca sono riconosciuti in ambito regionale.
2. Coloro che sono titolari dei diritti esclusivi di pesca alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa, pena decadenza, a darne comunicazione alla Regione.
3. La comunicazione di cui al comma 2 e' corredata della relativa documentazione probatoria.
4. La gestione delle funzioni di carattere amministrativo riguardanti i diritti esclusivi di pesca e' di competenza della Regione che esercita la vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti medesimi tramite il Laboratorio.
5. I titolari di diritti esclusivi di pesca comunicano alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di gestione per l'anno successivo **nel quale sono riportate anche le giornate di riposo biologico e i periodi di chiusura alla pesca.**
6. Il Servizio competente della Regione, sentito il Laboratorio, approva il programma con le eventuali prescrizioni e ne da' comunicazione agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno.
7. Il programma di cui al comma 6 prevede anche un piano di programmazione produttiva delle zone interessate, in cui sono specificate:
 - a) le zone di protezione;
 - b) i ripopolamenti programmati;
 - c) il numero delle guardie addette alla vigilanza.
8. Per ciascun intervento di ripopolamento, il titolare del diritto esclusivo, con almeno trenta giorni di preavviso, informa il Laboratorio; il titolare del diritto esclusivo e' quindi tenuto a trasmettere i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza anche volontari, entro 5 giorni successivi all'immissione.
9. I titolari dei diritti esclusivi di pesca contrassegnano le aree di pesca riservata con tabelle, che sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, pena la sanzione stabilita dal quadro sanzionatorio.
10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione, previa diffida, dichiara la decadenza del diritto esclusivo di pesca.
11. La Regione, per il tramite del Laboratorio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca.
12. Gli elenchi aggiornati dei titolari dei diritti esclusivi di pesca sono resi pubblici ogni anno dalla Regione.
13. In caso di cessione o trasferimento del diritto esclusivo di pesca, il titolare ne da' preventiva comunicazione alla Regione, alla quale e' riservato il diritto di prelazione.
14. La Giunta regionale predisponde le linee guida per i diritti esclusivi di pesca entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

(Esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva)

1. L'attività di pesca dilettantistico-sportiva nelle acque del territorio regionale, fatta eccezione per quelle indicate come acque pubbliche in concessione privata, può essere praticata da coloro che hanno effettuato il versamento della tassa di concessione regionale e che sono titolari di idoneo attestato conseguito a seguito del corso di formazione di cui al comma 3. La licenza di pesca e' costituita dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. Nelle attività di controllo la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale e' esibita unitamente ad un documento d'identità valido.
2. La ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per la pesca dilettantistico-sportiva ha la validità di un anno.

3. La Giunta regionale definisce criteri e modalita' per l'organizzazione dei corsi di formazione, in collaborazione con il Laboratorio e le associazioni di pesca sportiva, sulla biologia della fauna ittica e degli ecosistemi fluviali.
4. E' valida sul territorio della regione Abruzzo la licenza di pesca dilettantistico-sportiva rilasciata dalle altre Regioni italiane e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, purché i titolari della licenza siano in regola con il pagamento delle tasse previste nelle loro regioni di residenza.
5. La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e di categoria C (ambienti di transizione) e' consentita tutto l'anno; la pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria A (acque a gestione salmonicola) e' consentita dalle ore otto del primo sabato di marzo fino alle ore ventiquattro dell'ultima domenica di settembre.
6. **Per effettuare la pesca dilettantistico-sportiva in tutte le acque di categoria A della regione è obbligatorio anche il tesserino segnacature, avente validità annuale, rilasciato dalla Regione in collaborazione con enti territoriali e anche attraverso le associazioni piscatorie di cui all'articolo 4 o altri soggetti autorizzati, quali esercizi commerciali o centri turistici.**
7. **Sul tesserino regionale segnacature il pescatore indica, prima di iniziare l'attività piscatoria, la giornata di pesca, l'eventuale scelta di pesca particolare (no kill - zona trofeo). Sono inoltre riportate sul tesserino le catture effettuate senza rilascio.**
- 7-bis. **I concorrenti provenienti da altre Regioni ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva di interesse nazionale regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino segna catture.**
8. **Il tesserino segnacature è rilasciato annualmente previa riconsegna del precedente entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla consegna.**
9. Non sono tenuti all'obbligo della presentazione della ricevuta di versamento:
 - a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquicoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
 - b) il personale del Laboratorio o dallo stesso incaricato alle operazioni di salvaguardia e di recupero dell'ittiofauna in caso di asciutta temporanea del corso d'acqua;
 - c) il personale in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Regione.
10. Nell'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva, la pesca subacquea e' consentita esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle localita' e con le limitazioni previste dalle direttive emanate dalla Giunta regionale; la pesca subacquea e' in ogni caso proibita nelle acque di categoria A.
11. La pesca subacquea puo' essere effettuata esclusivamente da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto.
12. Non sono tenuti alla frequenza del corso di cui al comma 3 i titolari della licenza di pesca in corso di validita' fino alla scadenza della stessa. Sono, inoltre, esentati dalla frequenza del corso i pescatori che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e **i cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini europei ed i cittadini dei Paesi terzi, presenti in Italia per motivi turistici.**
13. L'obbligo del conseguimento dell'attestato di partecipazione ai corsi di cui al comma 3 decorre dal 1o marzo 2022.

Art. 24

(Modalita' e tecniche di pesca vietate)

1. E' vietata la pesca con la corrente elettrica, ad eccezione di quella autorizzata dalla Regione, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
2. Sono proibite la pesca con materiale esplodente e quella con sostanze idonee a stordire la fauna ittica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione della stessa.
3. E' vietato gettare e infondere nelle acque materie idonee ad intorpidire le acque, a stordire o ad uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
4. E' vietato pescare durante il prosciugamento completo; in caso di prosciugamento parziale, e' permessa esclusivamente la pesca con la canna.
5. E' vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla presente legge.
6. E' vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
7. E' vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati come acque principali. Non e' consentito pescare durante la navigazione; la pesca e' esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati; tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale.
8. **E' vietato collocare reti e apparecchi di pesca non consentiti attraverso i fiumi o altri corpi idrici.**
9. E' vietato pescare ad una distanza inferiore a trenta metri dai ponti e dai relativi manufatti.
- 9-bis. E' vietato pescare ad una distanza inferiore a dieci metri dalle opere idrauliche a servizio delle derivazioni idroelettriche come: scale di risalita per i pesci, dighe, sbarramenti fluviali, opere di prese, sgrigliatori, canali di adduzione.
10. Non e' consentito l'uso di attrezzi professionali ai pescatori dilettanti e sportivi.

11. E' vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
12. L'uso del guadino e' consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
13. E' vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancorotta.
14. Nelle acque che, in base alla loro classificazione, risultano prevalentemente popolate da salmonidi, per l'esercizio della pesca e' vietato usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.
15. E' vietato abbandonare esche, pesci, rifiuti o altra attrezzatura impiegata per la pesca lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
16. Gli orari per esercitare l'attivita' di pesca sono quelli indicati nelle linee guida emanate dalla Giunta regionale.
17. Gli attrezzi professionali da posta sono collocati e prelevati in osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma.
18. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, puo' disporre, in deroga al presente articolo, particolari modalita' per la pesca notturna dell'anguilla e per il Carp-fishing.

Art. 30
(Sanzioni)

1. Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle normative vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da euro 200,00 a euro 1.000,00 per chiunque esercita la pesca senza la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
 - b) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino segna catture o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo e le altre disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 8;
 - c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chi esercita la pesca con modalita' e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 28, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
 - d) da euro 20,00 a euro 60,00 per ogni pesce pescato in violazione della disposizione di cui all' articolo 25;
 - e) da euro 50,00 a euro 300,00 per la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca, di uso civico od in acque soggette a concessioni amministrative in mancanza di permesso rilasciato dal titolare o dal concessionario;
 - f) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 3 e 4; oltre alle sanzioni penali e al risarcimento del danno, e' disposta dalla Regione la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni;
 - g) da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni delle disposizioni di cui: alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 10, al provvedimento dirigenziale previsto nell'articolo 7, comma 4, al calendario ittico di cui all'articolo 9 e alle modalita' di pesca notturna dell'anguilla e per il carp-fishing di cui all'articolo 24, comma 18;
 - h) da euro 100,00 a euro 500,00 per le violazioni alle disposizioni relative alle zone a regolamentazione particolare;
 - i) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca utilizzando attrezzi non consentiti o con modalita' o tempi diversi da quelli previsti;
 - j) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque, in possesso di licenza di pesca professionale, pesca in acque non destinate alla pesca professionale;
 - k) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per qualsiasi semina o immissione di materiale ittico non autorizzata dalla Regione; la sanzione e' raddoppiata se la semina non autorizzata riguarda specie ittiche non autoctone;
 - l) da euro 100,00 a euro 500,00 per il rilascio nelle acque del reticolo idrografico regionale di ogni esemplare catturato appartenente alle specie alloctone che necessitano di interventi di eradicazione riportate nelle Linee guida di cui all'articolo 10;
 - m) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per chiunque esercita, senza autorizzazione, l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento;
 - n) da euro 100,00 a euro 500,00 per chi pesca le specie ittiche fuori dai periodi consentiti dall'articolo 26;
 - o) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 5 e 6;
 - p) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 7 e 8;
 - q) da euro 100,00 a euro 600,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, comma 9;
 - r) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 10 e 11;
 - s) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti di pesca di cui all'articolo 24, commi 12, 13 e 14;
 - t) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per le infrazioni accertate ai divieti [di pesca] di cui all'articolo 24, commi 15, 16 e 17;
 - u) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi esercita la pesca senza aver effettuato il corso di cui all'articolo 20, comma 3;
 - v) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata registrazione dei laghetti di pesca sportiva presso il Servizio Sanitario Regionale;
 - w) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca e' vietata;

- x) da euro 100,00 a euro 300,00 per il soggetto organizzatore di attività agonistiche nel caso di inosservanza di disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
 - y) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'articolo 13, comma 9;
 - z) da euro 300,00 a euro 2.000,00 per la mancata ottemperanza alle disposizioni disciplinate dall'articolo 15, comma 4.
2. La Regione introita le somme derivanti dalle sanzioni amministrative ed impiega tali somme per la tutela, la gestione del patrimonio ittico, il ripopolamento, la vigilanza e la realizzazione di corsi di formazione necessari alla presentazione alla Regione dell'istanza per l'esercizio dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 20.

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale del 9 luglio 2020 n. 18 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)" sono i seguenti:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 SETTEMBRE 1997, N. 357

Regolamento recante attuazione direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i.

Art. 12 (Immissioni)

- 1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D, nonché per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone di cui al comma 3, nel rispetto delle finalità del presente regolamento e della salute e del benessere delle specie.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. Nelle aree protette nazionali l'autorizzazione è rilasciata dal competente ente di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali comunicano l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute.
3. È vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di distribuzione naturale, secondo i criteri di cui al comma 1.
4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016, entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza.
5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti sulla base dei criteri di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove lo ritenga necessario all'esito della valutazione, non autorizza l'immissione. I risultati degli studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2017, N. 28

Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.

Art. 4

(Associazioni e organizzazioni legate all'attività alieutica riconosciute)

1. Sono riconosciute agli effetti della presente legge:
 - a) le associazioni piscatorie nazionali operanti sul territorio regionale con almeno settecentocinquanta aderenti in possesso del permesso di pesca nella regione;
 - b) le associazioni piscatorie regionali presenti in almeno due province con un minimo di quattro società di base operanti nelle province medesime.
2. Le associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono svolgere, ai sensi del proprio Statuto, le seguenti attività:
 - a) organizzazione di attività finalizzate alla tutela dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
 - b) partecipazione, in accordo con gli enti pubblici competenti, con il coinvolgimento dei propri affiliati, a progetti di conservazione, protezione e gestione degli ecosistemi acquatici;
 - c) organizzazione e gestione di propri agenti di vigilanza volontari, garantendone la formazione e l'aggiornamento;
 - d) organizzazione di manifestazioni sportive o culturali nell'ambito della pesca;
 - e) organizzazione di corsi di formazione per accompagnatori di pesca sportiva naturalistica nelle acque interne secondo le disposizioni della Giunta regionale;
 - f) organizzazione dei corsi di formazione in relazione alle direttive della Giunta regionale.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it